Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0400(COD)

27.5.2026

EMENDAMENTI
524 - 770

Progetto di relazione
Niels Fuglsang
(PE785.274v01-00)

Modifica delle direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

Proposta di direttiva
(COM(2025)1007 – 2025/0400(COD))

Emendamento 524
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente***, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema,*** propone ***un punto di connessione alla rete alternativo O una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete. inoltre il gestore del sistema può proporre***, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944. ***Nel secondo caso, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono prorogati di XX mesi. Il gestore del sistema può respingere la richiesta di connessione solo se le soluzioni proposte non sono accettate dallo sviluppatore del progetto.***

Or. en

Emendamento 525
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***propone, ove tecnicamente possibile***, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente, ***offre contemporaneamente tutte le opzioni seguenti:***

direttiva (UE) 2019/944.

i) un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944***, ove tecnicamente possibile,***

ii) un punto di connessione alla rete alternativo efficiente sotto il profilo dei costi che può includere anche un accordo di connessione flessibile, e

iii) una data provvisoria alternativa per la connessione di rete senza indebito ritardo.

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduce strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilization and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 526
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***o con il consenso del richiedente*** propone, ove tecnicamente

flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944. ***Il gestore del sistema di distribuzione non è tenuto a fornire tale misura nel caso in cui possa incidere negativamente sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.***

Or. en

Emendamento 527
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***o con il consenso del richiedente*** propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944. ***Il gestore del sistema di distribuzione non è tenuto a fornire tale misura nel caso in cui incidesse negativamente sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.***

Or. en

Emendamento 528
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia	b) qualora la capacità di rete sia

insufficiente ***propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di*** connessione ***flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944***.	insufficiente ***o qualora la*** connessione ***cumulativa di generazione nella medesima zona compromettesse la stabilità, la sicurezza o l'adeguatezza del sistema, rifiuta, differisce o subordina la connessione a condizioni in una decisione motivata notificata al promotore del progetto senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 529
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***o in caso di timori per la stabilità della rete*** propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

Or. en

Emendamento 530
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***propone***, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***può proporre***, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma

direttiva (UE) 2019/944.	dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

Or. en

Emendamento 531
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	b) ***se del caso,*** qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

Or. en

Motivazione

The amendment introduces a necessary clarification by adding the qualifier "if applicable", thereby acknowledging that flexible connection agreements are not suitable in all cases. This reflects the technical and regulatory reality that such arrangements depend on specific grid conditions and system capabilities. By avoiding a blanket obligation, the amendment enhances proportionality and provides system operators with the necessary discretion to apply appropriate solutions on a case-by-case basis. This reduces the risk of impractical or suboptimal outcomes that could arise from mandatory application. At the same time, the provision continues to promote the use of flexible connection agreements where feasible, thereby supporting more efficient use of available grid capacity. The amendment therefore strikes a balanced approach between flexibility, technical feasibility and the objective of facilitating timely grid access.

Emendamento 532
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***propone***, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.	b) qualora la capacità di rete sia insufficiente ***può proporre***, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

Or. en

Emendamento 533
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) c) per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, propone un punto di connessione alla rete alternativo,
	d) per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, propone una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete, o
	e) nel caso in cui nessuna delle altre soluzioni elencate nel presente articolo sia possibile o una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto, respinge la richiesta di connessione,
	e) nel caso in cui nessuna delle altre soluzioni elencate nel presente articolo sia possibile o una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto, respinge la richiesta di connessione.

Or. en

Motivazione

I gestori del sistema hanno il mandato di connettere nuovi clienti. Ciò è già sufficientemente disciplinato dalla legislazione vigente dell'UE. È importante che in nessun caso l'approvazione tacita si applichi alla connessione alla rete. Le ANR hanno l'autorità di controllare che i gestori di sistema rispettino i termini stabiliti per la procedura di autorizzazione di connessione alla rete.

Emendamento 534
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se la capacità di rete disponibile non consente né una connessione standard alla rete di cui al paragrafo 2, lettera a), né un accordo di connessione flessibile di cui al paragrafo 2, lettera b), può rifiutare la richiesta di connessione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le procedure di connessione accelerata alla rete rimangano compatibili con la sicurezza della rete e l'affidabilità del sistema. Mentre i gestori di rete dovrebbero offrire una connessione standard alla rete o, se del caso, un accordo di connessione flessibile, tale connessione non può essere concessa se non esiste una capacità di rete disponibile. In tali casi, consentire al gestore della rete di respingere la richiesta è necessario per evitare di sovraccaricare la rete, di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento o di creare rischi ingiustificati per gli altri utenti della rete.

Emendamento 535
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I gestori dei sistemi garantiscono la trasparenza e la chiarezza dei dati alla base delle loro decisioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera g), della direttiva (UE) 2019/944.

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduce strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 536
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora ***una proposta di accordo*** di cui al paragrafo 2, lettera b), ***sia respinta*** dallo sviluppatore del progetto, il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema***, propone un punto***	3. ***Solo*** qualora ***tutte le opzioni proposte*** di cui al paragrafo 2, lettera b), ***siano respinte*** dallo sviluppatore del progetto, il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del

di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione.	sistema, respinge la richiesta di connessione.

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduce strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 537
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto,*** il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, ***propone*** un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di	3. Il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, ***può offrire*** un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete ***richiesta con un accordo di connessione continua o flessibile*** o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione.

connessione.

Or. en

Emendamento 538
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto,*** il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, ***propone*** un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione.	3. Il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, ***può offrire*** un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete ***richiesta con un accordo di connessione continua o flessibile*** o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione.

Or. en

Emendamento 539
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di	***soppresso***

energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.

Or. en

Motivazione

La connessione alla rete non è una normale autorizzazione amministrativa, ma un rapporto tecnico e contrattuale che coinvolge la capacità, i costi di connessione, i requisiti di sicurezza e gli obblighi finanziari e di altro tipo per entrambe le parti. L'approvazione tacita è pericolosa in quanto crea incertezza giuridica in merito ai requisiti tecnici o agli obblighi di pagamento.

Emendamento 540
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The deletion of the provision introducing tacit approval for grid connections is necessary to safeguard the technical integrity and operational security of the electricity system. Grid connection decisions require complex technical assessments by distribution system operators, including capacity availability, system stability and safety considerations, which cannot be presumed in the absence of an explicit decision. Applying tacit approval in this context would create significant legal and operational risks, as it could lead to connections being deemed

granted without proper verification of technical feasibility. This could ultimately undermine grid reliability and lead to subsequent disputes or costly corrective measures. Removing this provision ensures coherence with the technical nature of grid connection procedures and preserves the responsibility of system operators to guarantee safe and reliable network operation. It therefore supports a legally sound and operationally robust framework for grid integration while avoiding unintended risk.

Emendamento 541
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 542
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di	***soppresso***

distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".

Or. en

Emendamento 543
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le autorizzazioni tacite non si applicano alle situazioni in cui il gestore del sistema di distribuzione (DSO) concede il consenso per attività all'interno della zona protettiva del sistema di distribuzione, né ad altre dichiarazioni analoghe rilasciate dal DSO in merito alle sue attività di distribuzione.

Emendamento 544

Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 545
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 546
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 547
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata ***concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione***.	4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata ***respinta***.

Or. fr

Motivazione

La decisione relativa a una connessione è di natura tecnica in quanto coinvolge la stabilità della rete. L'autorizzazione tacita non è accettabile per le reti elettriche.

Emendamento 548
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità ***delle apparecchiature*** per l'energia ***solare***, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.	4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità ***degli impianti*** per l'energia ***rinnovabile***, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica***, dei relativi gruppi o dell'energia elettrica erogata da impianti di terra*** non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduce strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement

first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 549
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata ***risposta*** da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".	4. In caso di mancata ***decisione*** da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento. L'approvazione tacita si applica per mancanza di decisione.

Emendamento 550
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1,	4. In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1,

lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e ***delle*** stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".

lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e ***dei gruppi di*** stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".

Or. en

Emendamento 551
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora non possa fornire una piena capacità di connessione alla rete a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema:
	i) garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di non concedere la connessione completa alla rete a norma del paragrafo 2, la pertinente parte vincolata del sistema tecnico sia dotata di adeguati dispositivi di monitoraggio in tempo reale e che sia disponibile un gemello digitale per garantire il massimo utilizzo dell'infrastruttura di rete esistente; e
	ii) adotta tutte le soluzioni ragionevoli per migliorare la flessibilità, l'ottimizzazione e la digitalizzazione della rete o rafforza la rete senza indebito ritardo, in linea con la domanda complessiva attuale e prevista.
	I promotori dei progetti hanno il diritto di richiedere la revisione della potenza e l'espansione delle reti fino a quando non vi sia una capacità di rete sufficiente per la connessione al punto di connessione più vicino al progetto di energia rinnovabile o al punto più efficiente sotto

il profilo dei costi. In caso di comprovata e persistente impraticabilità generale, il gestore del sistema può astenersi dalla revisione della potenza o dall'espansione della rete.

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduce strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 552
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'eseguire le procedure per le autorizzazioni di connessione alla rete di cui al presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e i gestori dei sistemi diano priorità, se del caso, ai progetti situati in zone in cui esiste già una capacità di rete sufficiente o che possono essere realizzati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre al minimo i costi

complessivi del sistema.

Or. en

Emendamento 553
Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Fatto salvo l'obiettivo di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di connessione alla rete e gli eventuali criteri di definizione delle priorità siano applicati in modo non discriminatorio, tenendo conto della necessità di garantire una decarbonizzazione integrata ed efficiente sotto il profilo dei costi del sistema energetico, compresi i processi di elettrificazione.

Or. en

Emendamento 554
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 20 bis – paragrafo 3 – secondo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. All'articolo 20 bis, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

Or. en

Emendamento 555
Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) l'articolo 19 è così modificato:
	a) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
	2. A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, come l'idrogeno, sia rilasciata una garanzia di origine, a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh e comprende una marcatura temporale del preciso orario di produzione che ne specifica la validità. Se del caso, tale quantità standard può essere suddivisa in una frazione, purché tale frazione sia un multiplo di 1 Wh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.
	b) Il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
	3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide esclusivamente per il calcolo del consumo energetico che ha luogo nella stessa ora corrispondente alla sua produzione, mentre le transazioni possono essere effettuate per 12 mesi

dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dopo la produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale.

c) al paragrafo 7, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) la data, la marcatura temporale, la zona di congestione e il paese di rilascio, e il numero identificativo unico.

Or. en

Motivazione

The current scheme for Guarantees of Origin is based on yearly production and consumption, not providing sufficient information about the actual energy production and use. The issued GOs under the Renewable Energy Directive should instead be valid for the same hour as being produced. Introducing hourly GOs would create a direct price differential between GOs produced during peak renewable generation hours and during low-renewable periods, incentivising demand flexibility, improve grid utilisation without new physical infrastructure, and create a market signal aligned with electricity spot markets.

Emendamento 556
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944 – articolo 6.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 L'articolo 6 è così modificato:
	3 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri stabiliscono criteri chiari, trasparenti e prevedibili per dare priorità alle richieste di connessione provenienti da progetti che chiedono l'accesso alla rete elettrica, riguardanti sia le reti di trasmissione che quelle di distribuzione a tutti i livelli di tensione, che devono essere

adottate e applicate dai pertinenti gestori di sistema. Gli Stati membri stabiliscono criteri differenziati tra i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per accedere all'energia elettrica destinata al consumo e i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per immettere energia elettrica nel sistema sotto forma, tra l'altro, di generazione e stoccaggio. a) I criteri per i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per accedere all'energia elettrica destinata al consumo possono includere, tra l'altro, la qualità e la maturità dimostrata del progetto, il contributo alla decarbonizzazione, il contributo alla flessibilità e alla resilienza del sistema e il valore sociale. b) I criteri per i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per immettere energia elettrica nel sistema sotto forma di generazione e stoccaggio possono includere, tra l'altro, la qualità e la maturità dimostrata del progetto, il contributo alla decarbonizzazione, il contributo alla flessibilità, all'ottimizzazione e alla resilienza del sistema, l'interesse pubblico e il valore sociale. Gli Stati membri possono decidere di adottare misure supplementari al fine di gestire le code di connessione alla rete nella misura in cui siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di prenotazione, impegni progressivi, misure "use-it-or-lose-it" nei casi in cui il promotore del progetto, in modo significativo, devii dal calendario o dalla finalità precedentemente comunicati del progetto o li superi.

3 ter. I criteri di cui al paragrafo precedente sono resi pubblici dalle autorità degli Stati membri e applicati in modo non discriminatorio a tutte le richieste di connessione. Le autorità nazionali di regolazione monitorano l'applicazione dei criteri di definizione delle priorità di cui sopra e garantiscono che rimangano trasparenti, proporzionati,

non discriminatori e adeguati alle esigenze del sistema. Essi pubblicano orientamenti o decisioni, se del caso, per garantire un'applicazione coerente da parte dei gestori dei sistemi.

Or. en

Emendamento 557
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. 60 bis) "capacità di iniezione": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso è contrattualmente autorizzato a immettere nel sistema di distribuzione nel suo punto di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 558
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. 60 ter) "capacità di iniezione riservata": la capacità di iniezione che è stata contrattualmente allocata a un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia mediante la stipula di un accordo di connessione, ma non è ancora utilizzata perché l'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 559
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma -1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 ter. 60 quater) "iniezione effettiva": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso inietta attivamente nel sistema di distribuzione durante il funzionamento in tempo quasi reale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 560
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 quater. 60 quinquies) "capacità di prelievo": la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema è contrattualmente autorizzato a prelevare dal sistema di distribuzione nel suo punto di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 561
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 quinquies. 60 sexies) "capacità di prelievo riservata": la capacità di prelievo che è stata allocata contrattualmente a un impianto dell'utente del sistema attraverso la stipula di un accordo di connessione ma non è ancora utilizzata perché l'impianto dell'utente del sistema non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 562
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo -1 sexies (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 sexies. 60 septies) "prelievo effettivo": la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema preleva attivamente dal sistema di distribuzione durante l'esercizio in tempo quasi reale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 563
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 6 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. è aggiunto un nuovo articolo 6 bis:
	Articolo 6 bis
	Gestione delle code di connessione
	1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di accesso trasparenti, obiettivi e non discriminatori per le richieste di connessione alla rete che devono essere adottati e applicati dai pertinenti gestori di sistema. Tali criteri impongono ai richiedenti di dimostrare, al momento della presentazione o entro un termine breve e chiaro stabilito dall'autorità competente, almeno quanto segue:
	a) diritti esclusivi sul sito del progetto, sotto forma di proprietà, locazione o possibilità di locazione;
	b) presentazione o convalida di una domanda di autorizzazione urbanistica o di un adempimento relativo all'autorizzazione equivalente ai sensi del diritto nazionale.
	Le domande che non soddisfano i criteri di accesso entro il termine fissato dall'autorità di regolazione non sono

incluse nella coda di connessione e la capacità riservata è riallocata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema istituiscano un quadro in due fasi per mettere in ordine le richieste di connessione alla rete qualora la capacità della rete in un punto di connessione sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste pendenti.

Nella prima fase, i gestori del sistema applicano come soglia i criteri di accesso di cui al paragrafo 1. Solo le richieste di connessione che soddisfano tali criteri sono ammesse alla coda ordinata. L'ammissione alla coda non conferisce alcuna priorità nell'ordine della stessa.

Nella seconda fase, le richieste di connessione ammesse alla coda ordinata sono classificate dal gestore del sistema sulla base dei criteri seguenti, che si applicano a ciascuna richiesta di connessione e sono valutati congiuntamente dal gestore del sistema nel determinare l'ordine di classificazione:

a) la capacità del bene che richiede la connessione di sostenere l'integrazione nel sistema, anche attraverso lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda, la fornitura di servizi di flessibilità o ausiliari, la riduzione della congestione o il differimento delle esigenze di rafforzamento della rete; si presume che i progetti ibridi come la generazione di energia rinnovabile con stoccaggio co-ubicato o due generazioni di energia rinnovabile non correlate dal punto di vista temporale dietro un unico punto di connessione soddisfino tale criterio;

b) il contributo del progetto al piano nazionale per l'energia e il clima, compresi gli obiettivi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, nonché gli obiettivi nazionali per la flessibilità del sistema, la diffusione dello stoccaggio dell'energia e la gestione della

domanda a norma dell'articolo 4, lettera d), punto 3, del regolamento sulla governance (2018/1999);

c) il valore sociale e pubblico della connessione, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini o le imprese impegnate nella condivisione dei benefici, i consumatori organizzati collettivamente, le famiglie e i servizi pubblici essenziali;

d) le prestazioni ambientali del bene connesso, compresa l'intensità dei gas a effetto serra durante il suo ciclo di vita.

Se due o più richieste di connessione hanno lo stesso rango in base ai criteri di cui al presente paragrafo, il gestore del sistema dà priorità a seconda della data di presentazione della richiesta di connessione.

Entro il [xxx] le autorità nazionali di regolazione pubblicano la metodologia applicata per valutare e classificare le richieste di connessione a norma del presente paragrafo, compreso il modo in cui i criteri sono ponderati l'uno rispetto all'altro, e aggiornano tale metodologia in relazione a ciascun aggiornamento del piano nazionale per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di stabilire un quadro per i traguardi dello sviluppo dei progetti applicabile ai richiedenti la connessione e alle parti di un accordo di connessione. Tale quadro prevede che:

a) si applicano almeno tre traguardi tra la presentazione di una richiesta di connessione e la messa in servizio, per affrontare il progressivo completamento delle fasi di scadenza richieste a norma del paragrafo 1;

b) il mancato raggiungimento di un traguardo entro il periodo applicabile comporta la perdita dell'offerta di connessione o della capacità riservata, a meno che l'autorità nazionale di

regolazione non conceda una proroga sulla base di motivi oggettivi e giustificati;

c) i gestori dei sistemi possono imporre ai richiedenti la connessione garanzie finanziarie proporzionate alla capacità riservata, da riscuotere in caso di mancato raggiungimento dei traguardi; e

d) i gestori dei sistemi effettuano revisioni periodiche, almeno su base annuale, della coda di connessione ed eliminano le richieste che non hanno soddisfatto i traguardi o i criteri di ingresso applicabili.

I gestori dei sistemi applicano il quadro dei traguardi stabilito a norma del presente paragrafo in modo proporzionato alla portata, alla struttura di governance e al modello di finanziamento del richiedente e stabiliscono scadenze per i traguardi adattate e requisiti in materia di prove per le comunità energetiche, gli autoconsumatori di energia rinnovabile e i progetti su piccola scala.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro per la gestione delle code di connessione istituito a norma del presente articolo si applichi a tutte le richieste di connessione pendenti per le quali non è ancora stata accettata un'offerta vincolante di connessione, entro [18] mesi dall'entrata in vigore della direttiva sulle autorizzazioni, conformemente a quanto segue:

a) per le richieste di connessione presentate dopo la data di entrata in vigore della direttiva sulle autorizzazioni, il quadro completo, compresi i criteri di ordine cumulativi di cui al paragrafo 2, si applica a decorrere da tale data;

b) per le richieste di connessione presentate prima della data di entrata in vigore della direttiva sulle autorizzazioni e per le quali non è ancora stata accettata un'offerta vincolante di connessione, i gestori del sistema determinano, entro [18] mesi, se il progetto soddisfa i criteri di accesso di cui al paragrafo 1 e se il

bene connesso contribuirebbe alle esigenze di integrazione nel sistema individuate nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro, in particolare i suoi obiettivi in materia di energie rinnovabili, stoccaggio e gestione della domanda. Le richieste di connessione che non superano tale valutazione perdono la loro posizione in coda e la capacità riservata viene riallocata. Le richieste di connessione che superano tale valutazione mantengono la posizione relativa nella coda stabilita alla data di entrata in vigore del presente articolo e non sono soggette ai criteri di classificazione cumulativi di cui al paragrafo 2, a meno che il richiedente non chieda una nuova valutazione.

Le autorità nazionali di regolazione pubblicano, entro [6] mesi dall'entrata in vigore della direttiva sulle autorizzazioni, una tabella di marcia per lo svolgimento della valutazione dell'allineamento strategico binario di cui al paragrafo 4, lettera b), compresi i criteri da applicare, le scadenze e la procedura per la presentazione delle prove di allineamento da parte dei richiedenti4 bis. Le autorità nazionali di regolazione monitorano l'applicazione dei criteri di connessione di cui al presente articolo e garantiscono che rimangano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e adeguati alle esigenze del sistema. Essi pubblicano orientamenti o decisioni, se del caso, per garantire un'applicazione coerente da parte dei gestori dei sistemi.

L'ACER pubblica una relazione sull'attuazione del presente articolo in tutti gli Stati membri entro il [31 dicembre 2029], che comprende una valutazione volta a stabilire se sia stato sufficiente eliminare le domande speculative e immature dalle code esistenti e se sia necessaria un'ulteriore armonizzazione.

Or. en

Motivazione

The Commission's Guidance (C/2025/6703) clarified that Article 6 of Directive (EU) 2019/944 does not require first-come, first-served ordering and recommended alternatives including first-ready, first-served and milestone-based queue management. However, guidance creates no enforceable obligations, leaving Member States full discretion and producing regulatory fragmentation that undermines the Grids Package objectives and ultimately the achievement of Union's energy targets. With grid connection queues affecting at least 16 Member States, and with speculative applications blocking viable renewable projects from timely connection, a binding legislative response is necessary. Enshrining the principles of the Commission's own Guidance in binding legislative text is therefore necessary and proportionate to achieve the objectives of the Grids Package in accordance with Article 194 TFEU.

Emendamento 564
Bruno Tobback, Dario Tamburrano, Giorgio Gori, Jens Geier, Seán Kelly, Dan Nica, Nicolás González Casares

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. L'articolo 6 è così modificato:
	3 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri stabiliscono criteri chiari, trasparenti e prevedibili per dare priorità alle richieste di connessione provenienti da progetti che chiedono l'accesso alla rete elettrica, riguardanti sia le reti di trasmissione che quelle di distribuzione a tutti i livelli di tensione, che devono essere adottati e applicati dai pertinenti gestori di sistema. Gli Stati membri stabiliscono criteri differenziati tra i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per accedere all'energia elettrica destinata al consumo e i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per immettere energia elettrica nel sistema sotto forma, tra l'altro, di generazione e stoccaggio. a) I criteri per i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per accedere all'energia elettrica destinata al consumo

possono includere, tra l'altro, la qualità e la maturità dimostrata del progetto, il contributo alla decarbonizzazione, il contributo alla flessibilità e alla resilienza del sistema e il valore sociale. b) I criteri per i progetti che chiedono di collegarsi alla rete per immettere energia elettrica nel sistema sotto forma di generazione e stoccaggio possono includere, tra l'altro, la qualità e la maturità dimostrata del progetto, il contributo alla decarbonizzazione, il contributo alla flessibilità, all'ottimizzazione e alla resilienza del sistema, l'interesse pubblico e il valore sociale. Gli Stati membri possono decidere di adottare misure supplementari al fine di gestire le code di connessione alla rete nella misura in cui siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di prenotazione, impegni progressivi, misure "use-it-or-lose-it" nei casi in cui il promotore del progetto, in modo significativo, devii dal calendario o dalla finalità precedentemente comunicati del progetto o li superi.

3 ter. I criteri di cui al paragrafo precedente sono resi pubblici dalle autorità degli Stati membri e applicati in modo non discriminatorio a tutte le richieste di connessione. Le autorità nazionali di regolazione monitorano l'applicazione dei criteri di definizione delle priorità di cui sopra e garantiscono che rimangano trasparenti, proporzionati, non discriminatori e adeguati alle esigenze del sistema. Essi pubblicano orientamenti o decisioni, se del caso, per garantire un'applicazione coerente da parte dei gestori dei sistemi.

Or. en

Emendamento 565
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 bis) "capacità di iniezione": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso è contrattualmente autorizzato a immettere nel sistema di distribuzione nel suo punto di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;

Or. en

Emendamento 566
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 ter) "capacità di iniezione riservata": la capacità di iniezione che è stata contrattualmente allocata a un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia mediante la stipula di un accordo di connessione, ma non è ancora utilizzata perché l'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;

Or. en

Emendamento 567
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 quater) "iniezione effettiva": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso inietta attivamente nel sistema di distribuzione durante il funzionamento in tempo quasi reale;

Or. en

Emendamento 568
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 quinquies) "capacità di prelievo": la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema è contrattualmente autorizzato a prelevare dal sistema di distribuzione nel suo punto di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;

Or. en

Emendamento 569
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 2 – punto 60 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 sexies) "capacità di prelievo riservata": la capacità di prelievo che è stata allocata contrattualmente a un impianto dell'utente del sistema attraverso la stipula di un accordo di connessione ma non è ancora utilizzata perché l'impianto dell'utente del sistema non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;

Or. en

Emendamento 570
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2 – punto 60 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	60 septies) "prelievo effettivo": la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema preleva attivamente dal sistema di distribuzione durante l'esercizio in tempo quasi reale.

Or. en

Emendamento 571
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta	1. Nei casi in cui è richiesta

un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione ***o*** la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.	un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione***,*** la gestione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza o l'espansione*** di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.

Or. en

Motivazione

Il presente chiarimento promuove la coerenza e l'uso efficiente delle risorse esistenti, sostenendo in tal modo lo sviluppo tempestivo del sistema dell'energia elettrica nel suo complesso.

Emendamento 572
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione ***o*** la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a	1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione***,*** la gestione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza o l'espansione*** di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o

14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.	le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.

Or. en

Emendamento 573
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione ***o*** la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.	1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione**,** la gestione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza o l'espansione*** di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that permitting frameworks must cover not only the construction and operation of infrastructure, but also its refurbishment, modernisation, repowering and expansion. This reflects the practical needs of the energy transition, where upgrading and adapting existing infrastructure is as important as developing new capacity. By explicitly

including these activities, the amendment enhances legal certainty and ensures that all relevant project types benefit from streamlined and coordinated permitting procedures. This avoids regulatory gaps that could otherwise delay essential investments in grid and generation infrastructure. The clarification supports a more efficient use of existing assets, facilitates system integration and strengthens the overall effectiveness of the permitting framework, while remaining fully consistent with existing Union law.

Emendamento 574
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.	1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri***, i governi regionali*** o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.

Or. en

Emendamento 575
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori, unitamente a procedure trasparenti, che devono essere soddisfatti da qualsiasi impresa che chieda un'autorizzazione a costruire e/o gestire nuove capacità di generazione e infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione;	a) stabiliscono criteri obiettivi***,*** ***trasparenti*** e non discriminatori, unitamente a procedure trasparenti, che devono essere soddisfatti da qualsiasi impresa che chieda un'autorizzazione a costruire e/o gestire nuove capacità di generazione e infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione;

Or. en

Emendamento 576
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rendono pubblici i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;	b) rendono pubblici i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ***e i relativi aggiornamenti***;

Or. en

Emendamento 577
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto,	c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto,

se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili***, se del caso***;	se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni***, l'efficienza energetica, la gestione della domanda e lo stoccaggio*** dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili***, nonché per il conseguimento della neutralità climatica, in particolare se situate in zone di accelerazione per le energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 15 quater***;

Or. en

Emendamento 578
Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili, se del caso;	c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili***, per l'elettrificazione dell'economia e per il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119***, se del caso;

Or. en

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 disciplina le procedure di autorizzazione per tutte le capacità e le infrastrutture di rete di generazione dell'energia elettrica, a prescindere dal tipo di tecnologia. L'accelerazione delle autorizzazioni persegue obiettivi più ampi rispetto alla sola diffusione delle energie rinnovabili, vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento, l'accessibilità economica e l'elettrificazione dell'industria, dei trasporti e del riscaldamento, tutti elementi fondamentali per l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione.

Emendamento 579
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche ***rinnovabili***, se del caso;	c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche, se del caso;

Or. en

Emendamento 580
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati;	e) assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione***, tra cui lo stoccaggio, le reti di teleriscaldamento e la cogenerazione a sostegno della rete, nonché i sistemi ibridi che combinano in maniera ottimale le tecnologie a livello di distribuzione,*** che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati; *[(L'emendamento si applica all'articolo 8, paragrafo 2 sexies (nuovo).]*

Or. en

Motivazione

Storage, district heating networks, grid-supportive cogeneration and hybrid systems are essential components of the energy transition at the distribution level. Together, they provide flexibility, reduce peak loads, improve security of supply and enable a more efficient use of existing grid infrastructure.By combining renewable generation with storage, heat networks and other flexible technologies, hybrid systems can reduce the need for costly grid expansion and accelerate decarbonisation in the electricity, heating and industrial sectors. Simplified authorisation procedures are therefore necessary to unlock these benefits and speed up investment.

Emendamento 581
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati;	e) assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita***, comprese le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e la condivisione dell'energia,*** e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati;

Or. en

Emendamento 582
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) garantiscono che tutte le decisioni siano rese pubbliche;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 583
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) garantiscono che i richiedenti siano informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. Garantiscono inoltre che tali motivi siano obiettivi, non discriminatori, ben fondati e adeguatamente documentati e che i richiedenti abbiano accesso a procedure di ricorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Bruno Tobback, Niels Fuglsang

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono utilizzare i proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) per sostenere l'ulteriore capacità amministrativa e di personale necessaria per le autorizzazioni relative alla diffusione delle energie rinnovabili e ai

progetti nel settore dell'energia elettrica. Il meccanismo è istituito lasciando impregiudicate l'organizzazione delle strutture amministrative degli Stati membri e la ripartizione delle competenze a norma del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 585
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nello stabilire e applicare i criteri e le procedure per le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni tengano debitamente conto degli effetti cumulativi sulle comunità rurali, sull'uso del suolo, sulle infrastrutture locali e sulla coesione territoriale.

Or. en

Emendamento 586
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione con il piano di sviluppo della rete di	***soppresso***

distribuzione e il piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione adottati a norma degli articoli 32 e 51;

Or. en

Emendamento 587
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione con il piano di sviluppo della rete di distribuzione e il piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione adottati a norma degli articoli 32 e ***51***;	a) la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione con il piano di sviluppo della rete di distribuzione e il piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione adottati a norma degli articoli 32 e ***40 bis***;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico. Necessità di rispecchiare la sostituzione dell'articolo 51 con l'articolo 40 bis mediante la presente direttiva modificativa.

Emendamento 588
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, ***non durino più di due***	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, ***siano condotte entro***

anni, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;	***termini ragionevoli stabiliti dagli Stati membri tenendo conto della complessità tecnica del progetto, del suo impatto sistemico sul sistema dell'energia elettrica e di qualsiasi specifico vincolo giuridico o territoriale. Gli Stati membri possono fissare termini indicativi e adattarli in un parere motivato laddove la natura del progetto lo richieda***;

Or. en

Emendamento 589
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di due anni, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno***;***	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più ***di un anno per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione e*** di due anni ***per le infrastrutture dei sistemi di trasmissione***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a ***sei mesi per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione e a*** un anno ***per le infrastrutture dei sistemi di trasmissione.***

Or. en

Motivazione

The amendment introduces more ambitious but still realistic timelines for authorisation procedures, thereby strengthening the objective of accelerating infrastructure deployment. Experience has shown that overly long deadlines risk reducing the incentive for timely decision-making and can delay urgently needed investments. At the same time, the amendment preserves sufficient flexibility by allowing for limited extensions in duly justified exceptional circumstances. By reducing the maximum extension period, it ensures that such exceptions remain proportionate and do not become the rule. This balanced approach enhances legal certainty, improves administrative efficiency and supports faster implementation, while

ensuring that competent authorities retain the necessary capacity to carry out proper assessments in line with Union law.

Emendamento 590
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di due anni, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti***, tra cui la procedura di modifica dello stato del terreno***, non durino più di due anni, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;

Or. en

Emendamento 591
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***due anni***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a ***un anno***;	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***18 mesi***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a ***sei mesi***;

Or. en

Emendamento 592
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***due anni***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a ***un anno***;	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***18 mesi***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a ***sei mesi***;

Or. en

Motivazione

Termini di autorizzazione più brevi migliorano la prevedibilità e incentivano un'organizzazione più efficiente delle procedure amministrative, pur rimanendo compatibili con i processi di pianificazione e consultazione esistenti.

Una durata massima di diciotto mesi, con una proroga limitata in casi debitamente giustificati, mantiene una flessibilità sufficiente per valutazioni complesse, riducendo nel contempo i ritardi inutili e sostenendo la realizzazione tempestiva dell'infrastruttura di rete necessaria per la transizione energetica.

Emendamento 593
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***due anni***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***un anno***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze

straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;

straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;

Or. en

Emendamento 594
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***due anni***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;	b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di ***un anno***, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;

Or. en

Motivazione

Con la rapida diffusione dell'elettrificazione in corso, dobbiamo essere più ambiziosi. Un processo di autorizzazione di massimo tre anni è semplicemente troppo lungo. La regola dovrebbe essere di un anno con la possibilità di un anno aggiuntivo.

Emendamento 595
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici siano	***soppresso***

considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 596
Katri Kulmuni, Martin Hojsík, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'approvazione tacita comporterebbe l'assenza di condizioni di autorizzazione esplicite. Ciò creerebbe notevoli e spiacevoli incertezze giuridiche per il promotore del progetto. Le decisioni prese tramite tacito consenso non sarebbero confermate in un tribunale se impugnate in appello, il che obbligherebbe il gestore a presentare nuovamente una domanda di autorizzazione per il suo progetto. Ciò aumenterebbe l'onere amministrativo e rallenterebbe di fatto il trattamento delle domande di autorizzazione, il che sarebbe contrario agli obiettivi della legislazione proposta.

Emendamento 597
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The deletion of the provision introducing tacit approval for large-scale electricity grid projects is necessary to ensure legal certainty and safeguard the proper functioning of the permitting framework. While tacit approval can be an effective tool in limited and low-risk contexts, it is not suitable for complex infrastructure projects with significant technical, environmental and cross-border implications. Electricity grid projects often affect multiple stakeholders, including third-party rights, and require comprehensive assessments to ensure system stability, safety and compliance with Union law. Applying tacit approval in such cases could result in approvals without adequate scrutiny, increasing the risk of legal challenges and project delays. Removing this provision therefore prevents unintended legal and operational risks and ensures that decisions are based on explicit and properly assessed authorisations. This contributes to a more robust, legally sound and predictable framework for the development of critical energy infrastructure.

Emendamento 598
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali	***soppresso***

competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 599
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 16 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici ***siano*** considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale ***e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato***;	c) che, ***laddove il principio del tacito consenso amministrativo sia presente nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato,*** in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti ***amministrativi*** specifici ***possano essere*** considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale***, le decisioni che riguardano i diritti di terzi e le decisioni che richiedono una valutazione tecnica o di sicurezza individuale***;

Or. en

Motivazione

Ciò preserva la sussidiarietà e la certezza del diritto.

Emendamento 600
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che la pubblicazione delle decisioni definitive includa le decisioni approvate tacitamente a seguito della mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti pertinenti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The deletion of the requirement to publish tacitly granted decisions follows from the removal of tacit approval mechanisms in this context. Maintaining such a provision would create unnecessary legal complexity and could lead to inconsistencies in the permitting framework. Moreover, publishing decisions deemed to be granted in the absence of an explicit administrative act may create legal uncertainty, particularly with regard to the exact scope and conditions of such decisions. This could increase the risk of disputes and undermine transparency in practice. Removing this provision ensures that only explicitly adopted and duly reasoned decisions are subject to publication requirements, thereby strengthening legal clarity, accountability and the robustness of the permitting process.

Emendamento 601
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***che*** la pubblicazione delle decisioni definitive ***includa le decisioni approvate tacitamente a seguito della mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti pertinenti***;	d) la pubblicazione delle decisioni definitive;

Or. en

Emendamento 602
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica.	e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica. ***Pertanto è opportuno dare priorità a queste procedure di autorizzazione rispetto ad altre nel trattamento da parte dell'autorità responsabile.***

Or. en

Emendamento 603
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili e per il conseguimento ***degli obiettivi in materia di clima ed energia e*** dell'obiettivo della neutralità climatica.	e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili***, per la stabilità del sistema, per l'adeguatezza e la sicurezza dell'approvvigionamento*** e per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica.

Or. en

Emendamento 604
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche ***rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica***.	e) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche***, la stabilità del sistema e l'adeguatezza e la sicurezza dell'approvvigionamento***.

Or. en

Emendamento 605
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.	Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione ***al livello adeguato di autorità, compresi i livelli nazionali, regionali e locali, a seconda della competenza amministrativa del progetto interessato***. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più

punti di contatto per l'intera procedura. ***Qualora le competenze siano a livello regionale o locale, gli Stati membri provvedono affinché il punto di contatto designato sia istituito a tale livello o vi sia effettivamente collegato.***

Or. en

Emendamento 606
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.	Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione***, tenendo conto delle strutture amministrative nazionali e regionali e dei portali digitali ben funzionanti esistenti***. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura. ***Le procedure per la connessione alla rete non sono disciplinate dal presente paragrafo.***

Or. en

Motivazione

Il punto di contatto unico e il portale digitale dovrebbero rispecchiare le strutture amministrative nazionali e regionali e rimanere interoperabili con i sistemi esistenti ben funzionanti. Dovrebbero essere escluse le connessioni alla rete, in quanto non si tratta di autorizzazioni amministrative ma di processi contrattuali e tecnici tra il gestore del sistema e il cliente che effettua la connessione.

Emendamento 607
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** o ***designano*** uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.	Gli Stati membri ***possono istituire*** o ***designare*** uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.

Or. en

Emendamento 608
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi	6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi

e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.	e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure. ***Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di ricorso e di riesame giurisdizionali siano trattate come casi prioritari e condotte in modo rapido e che le decisioni definitive siano emesse nel più breve tempo possibile.***

Or. en

Emendamento 609
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi ***gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001,*** i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.	6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

Or. en

Emendamento 610
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ***ambientale ed*** energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.	6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the scope of the time limits by ensuring that they apply without prejudice to obligations under Union energy law, while avoiding unnecessary overlap with environmental legislation already governed by distinct procedural requirements. This enhances legal clarity and prevents conflicting interpretations in the application of deadlines. By explicitly linking the provision to energy law obligations, the amendment ensures a more precise and coherent legal framework, while fully respecting existing environmental safeguards under Union law. It avoids duplicative references that could create ambiguity regarding the hierarchy and interaction of legal obligations. At the same time, the amendment preserves the integrity of judicial and administrative remedies by maintaining the possibility to extend deadlines where proceedings are ongoing. This ensures a balanced approach between procedural acceleration and the protection of legal rights.

Emendamento 611
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I progetti contemplati dal presente articolo sono trattati come casi prioritari nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Or. en

Emendamento 612
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.***	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

Con riferimento alla proposta di sopprimere l'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001, anche la frase che limita la presunzione di interesse pubblico prevalente dovrebbe essere soppressa per evitare di limitare e frammentare l'accelerazione delle autorizzazioni in tutta l'UE.

Emendamento 613
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.***	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 613 è ritirato.

Emendamento 614
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche. ***Lo sviluppo dell'infrastruttura del sistema di trasmissione e distribuzione prevale sullo sviluppo di altri progetti concorrenti di interesse pubblico prevalente.***

Or. en

Motivazione

Considerando la necessità di un'elettrificazione urgente, le reti di trasmissione e distribuzione devono essere la prima scelta nei progetti di interesse pubblico prevalente.

Emendamento 615
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione ***e*** la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.***	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione***,*** la gestione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza o l'espansione*** dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the scope of grid infrastructure activities covered by the presumption of overriding public interest. It ensures that the presumption applies not only to planning and construction, but also to operation, refurbishment, modernisation, repowering and expansion of transmission and distribution system infrastructure. This reflects the practical reality that achieving climate neutrality and ensuring security of supply require not only new grid infrastructure, but also the effective upgrading, reinforcement and continued operation of existing networks. The amendment is limited to clarifying the activities covered and does not alter the applicable case-by-case assessment or the relevant environmental safeguards under Union law.

Emendamento 616

Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione***, compresi la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e il funzionamento delle infrastrutture esistenti della rete,*** siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Motivazione

La presunzione dell'interesse pubblico prevalente per le reti dovrebbe applicarsi anche alla ristrutturazione, all'ammodernamento, alla revisione della potenza e al funzionamento delle infrastrutture di rete esistenti, e non solo alle reti di nuova costruzione.

Emendamento 617
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri ***provvedono affinché, nelle necessarie*** valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione ***siano considerate*** di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	Gli Stati membri ***possono considerare, nelle*** valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione***, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e il funzionamento delle infrastrutture esistenti, come*** di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o

a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Emendamento 618
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri ***provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni*** caso per caso ***effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la*** pianificazione, ***la*** costruzione e ***la*** gestione dell'infrastruttura ***dei sistemi*** di trasmissione ***o*** distribuzione ***siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli*** Stati membri ***possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche***.	Gli Stati membri***, ai sensi del rispettivo diritto nazionale o*** caso per caso***, possono riconoscere un interesse pubblico prevalente nella*** pianificazione, costruzione e gestione dell'infrastruttura ***delle reti*** di trasmissione ***e*** distribuzione***, laddove tale infrastruttura sia necessaria per la sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro interessato e sia coerente con il mix energetico nazionale. Tale riconoscimento non esenta il progetto da una valutazione specifica dei suoi effetti sulla stabilità del sistema dell'energia elettrica, la congestione della rete, la sicurezza dell'approvvigionamento, il patrimonio culturale, la sicurezza pubblica, la difesa, la protezione civile e l'integrità dell'infrastruttura critica negli*** Stati membri ***interessati***.

Or. en

Emendamento 619
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, l'espansione*** e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Emendamento 620
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza*** e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Emendamento 621
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri***, comprese le autorità giudiziarie,*** provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di

costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Emendamento 622
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché a tali progetti sia data priorità anche nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al presente paragrafo, ad eccezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The deletion of the exception for cultural heritage ensures a consistent and coherent application of the overriding public interest principle. Introducing specific carve-outs for

individual policy areas risks fragmenting the legal framework and undermining the effectiveness of prioritisation in permitting procedures. While the protection of cultural heritage remains an important objective, it should be addressed within the established assessment and balancing mechanisms under Union and national law, rather than through a categorical exemption. Such an exemption could lead to disproportionate restrictions and create legal uncertainty in the application of the provision. Removing the exception therefore strengthens legal clarity and ensures that all relevant interests are assessed in a balanced and case-specific manner. It contributes to a more predictable and effective permitting framework, supporting the timely deployment of energy infrastructure while maintaining appropriate safeguards.

Emendamento 623
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché***, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile,*** l'autorità competente possa esentare ***da quanto segue*** la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ***ciò non comporti l'***uso di ***spazio*** supplementare ***e che*** le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'***installazione*** iniziale ***siano rispettate***:	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa esentare ***in particolare*** la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che***:***

a) il progetto sia realizzato all'interno dello stesso sito o di un sito collegato funzionalmente;

b) qualsiasi uso di ***terreno*** supplementare ***sia limitato a quanto strettamente necessario per i requisiti tecnici e funzionali della ristrutturazione, dell'ammodernamento o della revisione della potenza dell'infrastruttura del sistema di trasmissione e distribuzione esistente; e***

c) rispetti le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'***infrastruttura energetica*** iniziale***. Nei casi in cui sia necessaria una procedura d'esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale, questa si limita all'impatto potenziale derivante da una modifica o da un'estensione rispetto al progetto originale***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento istituisce un quadro proporzionato per la ristrutturazione, l'ammodernamento e la revisione della potenza delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione esistenti. Poiché tali progetti hanno generalmente un impatto ambientale aggiuntivo limitato rispetto alle nuove infrastrutture, i requisiti di autorizzazione e valutazione dovrebbero essere incentrati solo sulle variazioni introdotte dalla modifica o dall'estensione. Ciò migliora l'efficienza procedurale e la chiarezza giuridica, mantenendo nel contempo adeguate salvaguardie ambientali ai sensi del diritto dell'Unione.

Emendamento 624
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4,	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4,

paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento ***o*** la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ***ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e*** che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:	paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica***, smaltire l'accumulo di richieste di connessione alle energie rinnovabili, sostenere i piani di elettrificazione del territorio, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e alleviare le congestioni della rete, compresi la generazione e lo stoccaggio controllabili,*** per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento***,*** la revisione della potenza***, la sostituzione dei conduttori o l'espansione*** delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione***, compresa la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, digitalizzazione e consolidamento della bassa tensione***, a condizione che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Emendamento 625
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera

b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:	b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate***, a prescindere dal fatto che fossero necessarie o siano state condotte una valutazione dell'impatto ambientale o altre valutazioni ambientali al momento dell'installazione iniziale di tale infrastruttura ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione applicabile***:

Or. en

Emendamento 626
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la

realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione ***che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e*** che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:	realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica***, smaltire l'accumulo di richieste di connessione alle energie rinnovabili, sostenere i piani di elettrificazione del territorio, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e alleviare le congestioni della rete, compresi la generazione e lo stoccaggio controllabili,*** per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la sostituzione dei conduttori o l'espansione delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di riferimenti espliciti per smaltire le richieste di connessione alle energie rinnovabili, sostenere i piani di elettrificazione, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e alleviare la congestione della rete rafforza la base giuridica per la concessione di esenzioni e riflette le urgenti priorità pratiche della transizione energetica dell'UE. L'inclusione di tali criteri nel testo fornisce chiarezza alle autorità competenti e garantisce un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri.

Emendamento 627
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera	In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3,

b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri ***provvedono affinché***, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica ***per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile***, ***l'***autorità competente ***possa*** esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica, ***possono consentire all'***autorità competente ***di*** esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Emendamento 628
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché***, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile,*** l'autorità competente ***possa esentare*** da quanto segue la	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente ***esenti*** da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione ***dell'energia elettrica*** e distribuzione ***dell'energia elettrica***, a condizione che ciò non

ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

comporti l'uso di spazio supplementare ***significativo, a eccezione dello spazio temporaneo necessario per i lavori,*** e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Emendamento 629
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione ***che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e*** che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Motivazione

L'esenzione dalla VIA dovrebbe rispecchiare meglio i progetti reali di rinnovo della rete. In pratica, gli aggiornamenti a 400 kV spesso richiedono un ampliamento dei corridoi esistenti, in particolare delle linee più vecchie. Limitare la flessibilità solo ai casi senza spazio aggiuntivo ne ridurrebbe l'utilità. La formulazione dovrebbe consentire esenzioni nei casi in cui l'uso di spazi aggiuntivi non è significativo, favorendo un'autorizzazione più rapida senza indebolire le garanzie.

Emendamento 630
Katri Kulmuni, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, ***paragrafi 1 e*** paragrafo 2, ***all'allegato I, punto 20,*** e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

Or. en

Emendamento 631
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dalla valutazione dell'incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 632
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali esenzioni non si applicano alla ristrutturazione, all'ammodernamento ***o*** alla revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione né alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.	Tali esenzioni non si applicano alla ristrutturazione, all'ammodernamento***,*** alla revisione della potenza ***o all'espansione*** delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione né alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 633
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 634
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.	In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse ***e alla ristrutturazione, all'ammodernamento, alla revisione della potenza e all'esercizio delle infrastrutture esistenti della rete***, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Or. en

Emendamento 635
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.	In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, ***compresa la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete,*** a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Or. en

Emendamento 636
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al	In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al

paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.	paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di ***trasmissione e*** distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Or. en

Emendamento 637
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.	In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di ***trasmissione e*** distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Or. en

Emendamento 638
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'esame di cui al primo comma individui un probabile impatto ambientale significativo, l'autorità competente informa lo sviluppatore del progetto, entro ***45*** giorni dalla domanda, della necessità di una valutazione di cui al paragrafo 9, lettere a), b) e c).	Qualora l'esame di cui al primo comma individui un probabile impatto ambientale significativo, l'autorità competente informa lo sviluppatore del progetto, entro ***30*** giorni dalla domanda, della necessità di una valutazione di cui al paragrafo 9, lettere a), b) e c).

Or. en

Motivazione

L'emendamento abbrevia il termine per informare lo sviluppatore del progetto della necessità di una valutazione ambientale, rafforzando in tal modo l'efficienza procedurale e la prevedibilità. Il chiarimento tempestivo dei requisiti di valutazione è essenziale per evitare ritardi nelle fasi successive della procedura di autorizzazione. La riduzione dei tempi garantisce che gli sviluppatori di progetti ricevano orientamenti tempestivi, consentendo loro di adeguare le domande di conseguenza e di procedere senza inutili interruzioni. Ciò contribuisce a una procedura di autorizzazione più snella e trasparente.

Emendamento 639
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'introduzione di esenzioni mirate e procedure semplificate per i progetti di reti di distribuzione è accolta con favore, dato il loro ruolo essenziale nel consentire la transizione energetica. Tuttavia, a causa della loro natura lineare, tali infrastrutture si intersecano spesso con i siti Natura 2000 e altre aree protette. Il mantenimento di una restrizione generale in questo contesto limiterebbe in modo significativo l'applicabilità pratica della disposizione. È pertanto necessario sopprimere la frase finale per garantire che la misura rimanga efficace e sia in grado di accelerare in modo significativo la diffusione della rete.

Emendamento 640
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Gli Stati membri possono inoltre applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 ai progetti delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione inclusi nei piani di sviluppo della rete in cui è stata applicata una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE, a condizione che il progetto non superi i parametri valutati in tale piano.

Or. en

Emendamento 641
Nicolás González Casares

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

11 bis. Nel valutare se la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione e distribuzione possano causare il deterioramento di un corpo idrico superficiale o sotterraneo ai sensi della direttiva 2000/60/CE, le autorità competenti agiscono nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 bis, di tale direttiva si limita agli impatti negativi temporanei e reversibili sui corpi idrici, a condizione che siano adottate tutte le misure di mitigazione praticabili e che il conseguimento di un buono stato ecologico, di un buon potenziale ecologico o di un buono stato delle acque sotterranee del corpo idrico interessato non sia precluso in modo permanente.

Or. en

Emendamento 642
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. Nel valutare se la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione e distribuzione possano causare il deterioramento di un corpo idrico superficiale o sotterraneo ai sensi della direttiva 2000/60/CE, le autorità competenti tengono conto della generale improbabilità che tali progetti comportino tale deterioramento e che pertanto si può presumere che gli impatti siano trascurati e i progetti possano essere esentati dalle valutazioni di cui all'articolo 4,

paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Sulla base del progetto di relazione del relatore, l'esenzione proposta per i progetti di rete nell'ambito della direttiva quadro sulle acque è accolta con favore. È tuttavia opportuno sopprimere l'obbligo che le misure di mitigazione costituiscano una "componente intrinseca". L'eliminazione di questa frase garantisce che la mitigazione rimanga mirata e proporzionata.

Emendamento 643
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, un'opportuna valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE, per un progetto di estensione, ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza di infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione o di distribuzione si limita a valutare il potenziale impatto derivante dalle modifiche o dalle estensioni rispetto all'infrastruttura originaria del sistema di trasmissione o di distribuzione.	12. Una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, un'opportuna valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE, per un progetto di estensione, ristrutturazione, ***ottimizzazione, sostituzione dei conduttori,*** ammodernamento o revisione della potenza di infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione o di distribuzione***, compresa la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete,*** si limita a valutare il potenziale impatto derivante dalle modifiche o dalle estensioni rispetto all'infrastruttura originaria del sistema di trasmissione o di distribuzione.

Or. en

Emendamento 644
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 13 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dette piattaforme consentono l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.";	Dette piattaforme consentono***, in una maniera tale da salvaguardare i segreti aziendali e in conformità degli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati,*** l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.";

Or. en

Emendamento 645
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) f) (nuova)
	garantiscono che le richieste di connessione da parte delle imprese industriali e commerciali che passano in tutto o in parte all'energia elettrica siano considerate prioritarie nella pianificazione della rete e nella definizione delle priorità di connessione;

Or. en

Motivazione

The decarbonisation of industry requires accelerated access to renewable electricity. Direct connections enable the procurement of renewable energy in a market-driven manner that relieves pressure on the grid, without bureaucratic hurdles. Power-to-heat in district heating networks is one of the most cost-effective flexibility options and can absorb significant amounts of surplus renewable energy. Consistently aligning grid planning with the demand side, rather than focusing solely on feed-in optimisation, reduces curtailment and the need for grid expansion. Combination requirements (PV + wind + battery, supplemented by power-to-heat and electrolysis) significantly increase system efficiency.

Emendamento 646
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) g) (nuova)
	autorizzano e approvano linee dirette da impianti di energia rinnovabile agli utenti finali su base non discriminatoria, purché siano soddisfatti i requisiti tecnici minimi;

Or. en

Motivazione

The decarbonisation of industry requires accelerated access to renewable electricity. Direct connections enable the procurement of renewable energy in a market-driven manner that relieves pressure on the grid, without bureaucratic hurdles. Power-to-heat in district heating networks is one of the most cost-effective flexibility options and can absorb significant amounts of surplus renewable energy. Consistently aligning grid planning with the demand side, rather than focusing solely on feed-in optimisation, reduces curtailment and the need for grid expansion. Combination requirements (PV + wind + battery, supplemented by power-to-heat and electrolysis) significantly increase system efficiency.

Emendamento 647
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) h) (nuova)
	garantiscono che i gestori dei sistemi di distribuzione possano soddisfare il requisito n-1 non solo attraverso sistemi fissi di stoccaggio a batteria, ma anche attraverso centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start, a condizione che la loro efficacia in termini di costi sia dimostrata caso per caso. I costi sostenuti possono

essere trasferiti attraverso le tariffe di rete;

Or. en

Motivazione

The decarbonisation of industry requires accelerated access to renewable electricity. Direct connections enable the procurement of renewable energy in a market-driven manner that relieves pressure on the grid, without bureaucratic hurdles. Power-to-heat in district heating networks is one of the most cost-effective flexibility options and can absorb significant amounts of surplus renewable energy. Consistently aligning grid planning with the demand side, rather than focusing solely on feed-in optimisation, reduces curtailment and the need for grid expansion. Combination requirements (PV + wind + battery, supplemented by power-to-heat and electrolysis) significantly increase system efficiency.

Emendamento 648
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) i) (nuova)
	garantiscono che i gestori dei sistemi di distribuzione possano soddisfare il requisito n-1 non solo attraverso sistemi fissi di stoccaggio a batteria, ma anche attraverso centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start, a condizione che la loro efficacia in termini di costi sia dimostrata caso per caso. I costi sostenuti possono essere trasferiti attraverso le tariffe di rete.

Or. en

Motivazione

Large-scale power cuts (blackouts) are among the most serious infrastructure incidents, and there is evidence that the risk of sabotage is increasing; moreover, such incidents cannot be entirely prevented. Black-start-capable CHP plants can start up without an external power supply and thus establish island grids that are gradually synchronised with the main grid. This contribution to grid resilience is currently scarcely reflected in regulations. At the same time, periods of low wind and sunshine – longer periods with little wind and sun – are gaining

significance in energy policy. CHP plants, which generate both electricity and heat simultaneously, provide an efficient means of balancing the system in such situations. The option of passing on the grid protection costs of black-start-capable CHP plants to grid tariffs – analogous to the existing regulation for battery storage (see Amendment 1) – creates a fair and technology-neutral regulatory framework for decentralised resilience components.

Emendamento 649
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 36 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. 6 (nuovo).
	Gli Stati membri possono esentare i gestori di impianti di elettrolisi che utilizzano energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e iniettano l'idrogeno RFNBO prodotto in una rete dell'idrogeno pubblica o lo forniscono a servizi pubblici, ad esempio i trasporti, dagli oneri di rete relativi a tale consumo di energia elettrica per un periodo definito non superiore a dieci anni.
	(La modifica si applica anche all'articolo 36)

Or. en

Motivazione

Tale opportunità si applica esclusivamente agli impianti di elettrolisi che iniettano idrogeno RFNBO prodotto da fonti energetiche rinnovabili in una rete dell'idrogeno pubblica o lo mettono a disposizione di servizi pubblici, ad esempio i trasporti, e non si applica qualora l'idrogeno non sia compatibile con RFNBO o sia fornito direttamente a utilizzatori finali industriali o commerciali a valle.

Gli Stati membri possono ritenere tale misura uno strumento di sostegno limitato nel tempo, che facilita l'espansione del mercato durante una fase iniziale di diffusione.

Emendamento 650
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.	Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie***, promuovendo, laddove possibile, il ricorso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie***. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944)

Emendamento 651
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione ***ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE***	Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina un riferimento superfluo ed eccessivamente specifico, semplificando in tal modo la disposizione e migliorandone la chiarezza giuridica. Il mantenimento di un legame diretto con uno specifico contesto procedurale rischia di limitare la flessibilità di applicazione e può comportare vincoli interpretativi.

Emendamento 652
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa	1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa

tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati. ***Gli Stati membri possono includere disposizioni supplementari e divergenti nel rispettivo diritto nazionale per orientare la valutazione delle alternative.***
	(L'emendamento si applica all'articolo 8 bis, paragrafo 14)

Or. en

Motivazione

Analogamente all'articolo 16 octies, paragrafo 1, della direttiva RED III, potrebbe essere efficace aggiungere una clausola che consenta esplicitamente agli Stati membri di limitare le valutazioni alternative per rendere le disposizioni più efficaci.

Emendamento 653
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più	1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati. ***Gli Stati membri possono***

elevati.	***includere disposizioni supplementari e divergenti nel rispettivo diritto nazionale per orientare la valutazione delle alternative.***

Or. en

Motivazione

The amendment aligns with Article 16g(1) of RED III (see above) and aims to provide greater legal clarity by explicitly allowing Member States to limit the scope of alternative assessments. Without such clarification, there is a risk that permitting procedures become unnecessarily complex and burdensome. In particular, overly broad requirements to assess alternatives may lead to disproportionate administrative effort, without delivering added value in terms of decision quality. Moreover, the absence of clear limits may increase legal uncertainty and incentivise litigation. This could result in delays due to prolonged judicial proceedings, including referrals to the Court of Justice of the European Union, thereby undermining the objective of accelerating permitting procedures.

Emendamento 654
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione e le apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, ***in casi giustificati e*** qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati	2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione e le apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire di adattare tali

membri possono consentire di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.";	misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.";

Or. en

Motivazione

In linea con l'approccio adottato all'articolo 16 octies, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, il termine "in casi giustificati" dovrebbe essere soppresso, in quanto manca di una chiara definizione giuridica e rischia di creare incertezza giuridica. La sua soppressione garantirebbe un'applicazione più precisa e prevedibile della disposizione in tutti gli Stati membri.

Emendamento 655
Jan Farský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) Articolo 32 bis
	Trasparenza e uso efficiente della capacità del sistema di distribuzione
	1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono più di 100 000 clienti allacciati pubblichino, almeno una volta all'anno, le seguenti informazioni relative al sistema di distribuzione che gestiscono:
	a) la capacità totale di iniezione e di prelievo riservata per la quale è stato concluso un accordo di connessione ma per cui non è avvenuta la connessione al sistema di distribuzione entro tre anni da tale conclusione, compresa una stima motivata della quota di progetti che è improbabile che siano collegati entro i due anni successivi;

b) un confronto tra l'iniezione effettiva utilizzata dall'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso e la relativa capacità di iniezione;

c) un confronto tra l'effettivo prelievo utilizzato dall'impianto connesso dell'utente del sistema dotato di un sistema di misurazione intelligente e la relativa capacità di prelievo;

d) una valutazione della capacità di connessione aggiuntiva per la generazione e il prelievo che potrebbe essere resa disponibile attraverso un uso più efficiente del sistema di distribuzione, tenendo conto in particolare dei dati di cui alle lettere a) e b). Tale valutazione comprende una stima dei potenziali risparmi nei costi di sviluppo della rete.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai gestori dei sistemi di distribuzione che hanno meno di 100 000 clienti connessi.

3. Qualora le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 rivelino un potenziale significativo di miglioramento dell'efficienza, lo Stato membro interessato adotta misure concrete volte ad eliminare o attenuare le cause individuate di un uso inefficiente del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di misure siano soggetti a una consultazione trasparente con tutti gli utenti del sistema interessati prima della loro adozione.

4. L'autorità di regolazione o un'altra autorità competente designata dallo Stato membro controlla il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della

capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 656
Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) Articolo 32 bis
	Trasparenza e uso efficiente della capacità del sistema di distribuzione
	1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono più di 100 000 clienti allacciati pubblichino, almeno una volta all'anno, le seguenti informazioni relative al sistema di distribuzione che gestiscono:
	a) la capacità totale di iniezione e di prelievo riservata per la quale è stato concluso un accordo di connessione ma per cui non è avvenuta la connessione al sistema di distribuzione entro tre anni da tale conclusione, compresa una stima motivata della quota di progetti che è improbabile che siano collegati entro i due anni successivi;
	b) un confronto tra l'iniezione effettiva utilizzata dall'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso e la relativa capacità di iniezione;
	c) un confronto tra l'effettivo prelievo utilizzato dall'impianto connesso dell'utente del sistema dotato di un sistema di misurazione intelligente e la relativa capacità di prelievo;

d) una valutazione della capacità di connessione aggiuntiva per la generazione e il prelievo che potrebbe essere resa disponibile attraverso un uso più efficiente del sistema di distribuzione, tenendo conto in particolare dei dati di cui alle lettere a) e b). Tale valutazione comprende una stima dei potenziali risparmi nei costi di sviluppo della rete.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai gestori dei sistemi di distribuzione che hanno meno di 100 000 clienti connessi.

3. Qualora le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 rivelino un potenziale significativo di miglioramento dell'efficienza, lo Stato membro interessato adotta misure concrete volte ad eliminare o attenuare le cause individuate di un uso inefficiente del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di misure siano soggetti a una consultazione trasparente con tutti gli utenti del sistema interessati prima della loro adozione.

4. L'autorità di regolazione o un'altra autorità competente designata dallo Stato membro controlla il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna legislativa esistente trasformando gli orientamenti della Commissione in un meccanismo flessibile e applicabile. Ciò risolve il problema della capacità di rete riservata ma inutilizzata, che limita direttamente i nuovi progetti energetici, consente di riallocare la capacità inutilizzata a progetti più pronti, abbassa i prezzi dell'energia, sostiene l'elettrificazione, rafforza la competitività dell'industria e delle famiglie dell'UE, accelera la diffusione della generazione propria di energia elettrica e l'espansione industriale e contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 657
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 31 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) L'articolo 31 è così modificato:
	a) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:
	3 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, laddove tali imprese partecipino o siano integrate in un gestore del sistema di distribuzione indipendente istituito a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 bis, che assolve tali compiti.

Or. en

Motivazione

The existing derogations under Articles 31, 32 and 35 of Directive (EU) 2019/944 exempt almost two thirds of EU distribution system operators from obligations to plan, provide harmonised data and facilitate access to flexibility services. These exemptions were designed for passive networks with stable loads. Distribution networks are now the primary connection point for distributed renewables, storage, charging station and active demand, to name a few, precisely the assets the Grids Package seeks to connect faster. Maintaining blanket exemptions at this level directly undermines the proposal's permitting acceleration objectives in Member States where small DSOs predominate. The amendments close this gap by requiring participation in an independent distribution system operator, a model already operational and regulator-approved in Belgium for example. The mechanism is proportionate: task obligations are defined by reference to the derogations from which participating undertakings benefit, preserving full Member State discretion on organisational form and governance.

Emendamento 658
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 32 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) l'articolo 32 è così modificato:
	a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di sviluppo della rete di distribuzione siano elaborati agli stessi intervalli e in stretto coordinamento e cooperazione con i piani di sviluppo della rete di trasmissione di cui all'articolo 40 bis e tengano conto degli scenari e delle ipotesi di pianificazione del pertinente gestore del sistema di trasmissione, e conformemente agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/943. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti gli accordi istituzionali necessari per tale cooperazione e ne informano l'autorità nazionale di regolazione.
	b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
	5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, solo laddove tali imprese partecipino o siano integrate in un gestore del sistema di distribuzione indipendente istituito a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 bis, che assolve per loro conto i compiti da cui sono esentate. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti del sistema connessi a tali reti beneficino di livelli equivalenti di trasparenza, accesso ai dati e opportunità di partecipazione al mercato, compreso l'accesso ai mercati della flessibilità, indipendentemente dalle dimensioni o dalla struttura organizzativa del gestore del sistema di distribuzione.

Or. en

Motivazione

The existing derogations under Articles 31, 32 and 35 of Directive (EU) 2019/944 exempt almost two thirds of EU distribution system operators from obligations to plan, provide harmonised data and facilitate access to flexibility services. These exemptions were designed for passive networks with stable loads. Distribution networks are now the primary connection point for distributed renewables, storage, charging station and active demand, to name a few, precisely the assets the Grids Package seeks to connect faster. Maintaining blanket exemptions at this level directly undermines the proposal's permitting acceleration objectives in Member States where small DSOs predominate. The amendments close this gap by requiring participation in an independent distribution system operator, a model already operational and regulator-approved in Belgium for example. The mechanism is proportionate: task obligations are defined by reference to the derogations from which participating undertakings benefit, preserving full Member State discretion on organisational form and governance.

Emendamento 659
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater) l'articolo 35 è così modificato:
	a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
	4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, laddove tali imprese partecipino o siano integrate in un gestore del sistema di distribuzione indipendente istituito a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 bis.
	Il gestore del sistema di distribuzione indipendente svolge, per conto delle imprese partecipanti, almeno i compiti per i quali tali imprese beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 ter, dell'articolo 32,

paragrafo 5, e del paragrafo 4 del presente articolo.

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

4 bis. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3 ter, dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 35, paragrafo 4, gli Stati membri designano o impongono l'istituzione di uno o più gestori indipendenti dei sistemi di distribuzione a livello regionale o nazionale. Tali gestori sono indipendenti dal punto di vista organizzativo e funzionale dalle attività di fornitura e generazione.

I sistemi di governance del gestore del sistema di distribuzione indipendente, comprese le norme che garantiscono un accesso non discriminatorio e un'equa rappresentanza delle imprese partecipanti, sono presentati per approvazione all'autorità nazionale di regolazione prima che la deroga di cui al paragrafo 4 abbia effetto. I sistemi di governance approvati sono messi a disposizione del pubblico.

L'autorità nazionale di regolazione controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e ha il potere di imporre misure correttive, compresa la revoca della deroga, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte.

Or. en

Motivazione

The existing derogations under Articles 31, 32 and 35 of Directive (EU) 2019/944 exempt almost two thirds of EU distribution system operators from obligations to plan, provide harmonised data and facilitate access to flexibility services. These exemptions were designed for passive networks with stable loads. Distribution networks are now the primary connection point for distributed renewables, storage, charging station and active demand, to name a few, precisely the assets the Grids Package seeks to connect faster. Maintaining blanket exemptions at this level directly undermines the proposal's permitting acceleration objectives in Member States where small DSOs predominate. The amendments close this gap by requiring participation in an independent distribution system operator, a model already operational and regulator-approved in Belgium for example. The mechanism is proportionate: task obligations are defined by reference to the derogations from which

participating undertakings benefit, preserving full Member State discretion on organisational form and governance.

Emendamento 660
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.	Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione ***o a qualsiasi autorità competente in materia***, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene la flessibilità degli Stati membri nel designare l'autorità competente responsabile dell'adozione o dell'approvazione dei piani di sviluppo nazionali, in linea con le disposizioni costituzionali e istituzionali nazionali. Ciò garantisce il rispetto della sussidiarietà ed evita di perturbare le strutture di governance e i processi di pianificazione consolidati.

Emendamento 661
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire ***l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento***. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.	Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire ***il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'indipendenza energetica e l'accessibilità economica dell'energia***. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Or. en

Emendamento 662
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni ***all'***autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano	Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni ***allo Stato membro o alle*** autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano

decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.	decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità nazionali nella designazione dell'autorità competente per il piano di sviluppo della rete e nella definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo.

Emendamento 663
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità ***di regolazione***, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.	Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità ***competente***, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Or. en

Motivazione

Non in tutti i paesi è l'ANR che valuta il piano decennale di sviluppo della rete. In alcuni paesi potrebbe essere il ministero, quindi l'articolo è modificato per riflettere tale realtà.

Emendamento 664

Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire ***l'adeguatezza*** del sistema ***e la sicurezza dell'approvvigionamento***. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.	Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire ***il funzionamento sicuro*** del ***futuro*** sistema ***elettrico***. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'adeguatezza non è una funzione centrale del piano di sviluppo della rete ed è gestita in processi separati di sicurezza del sistema e di adeguatezza delle risorse. Il requisito di investimento triennale non è chiaro ed è poco pratico, in quanto l'autorizzazione, la pianificazione e la costruzione richiedono più tempo. Le alternative a livello di progetto aggiungerebbero oneri senza un chiaro valore aggiunto. La valutazione e l'approvazione delle ANR devono rimanere a livello nazionale, senza consultare obbligatoriamente l'ACER.

Emendamento 665
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'elaborare il piano decennale

di sviluppo della rete di cui al paragrafo 1, i gestori dei sistemi di trasmissione e le autorità competenti, se del caso, danno priorità all'uso, all'aggiornamento o all'ottimizzazione dei corridoi esistenti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei corridoi di trasporto e di servizio esistenti, prima di aprire nuove rotte attraverso zone non sviluppate.

Or. en

Emendamento 666
Barry Andrews, Brigitte van den Berg, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) fornisce trasparenza sulla congestione strutturale della rete a livello sia di trasmissione che di distribuzione individuando i vincoli di capacità previsti e pubblicando mappe di calore localizzate della capacità di hosting della rete disponibile. Per l'infrastruttura di trasmissione individuata per l'espansione o l'aggiornamento del sistema, i gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano inoltre dati di serie temporali ad alta risoluzione, compresi i flussi di energia di mezz'ora, al fine di agevolare lo sviluppo mirato dei mercati locali della flessibilità e l'impiego di risorse per la gestione della domanda.

Or. en

Emendamento 667
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***attribuisce priorità all'***uso di risorse di flessibilità ***non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943***, ***alle*** soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ***ad*** altre alternative all'espansione del sistema;	b) ***tiene conto, in maniera equilibrata e in conformità delle scelte energetiche dello Stato membro interessato, dell'***uso di risorse di flessibilità ***a basse emissioni di carbonio, compresa la generazione programmabile a basse emissioni di carbonio, come l'energia nucleare***, ***delle*** soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ***di*** altre alternative all'espansione del sistema***, purché siano adeguate dal punto di vista tecnico ed economico alle caratteristiche dei sistemi dell'energia elettrica nazionali e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento o la stabilità del sistema***;

Or. en

Emendamento 668
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943***, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema***;	b) attribuisce priorità all'uso di ***alternative all'espansione del sistema efficienti dal punto di vista economico, comprese le*** risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943;

Or. en

Emendamento 669
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943***, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema***;	b) attribuisce priorità all'uso di ***alternative all'espansione del sistema efficienti dal punto di vista economico, comprese le*** risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943;

Or. en

Motivazione

È opportuno considerare sempre prioritarie le soluzioni sul lato della domanda quando sono più efficienti in termini di costi rispetto agli investimenti nell'infrastruttura. La formulazione riveduta mantiene un'attenzione neutra per quanto concerne le tecnologie sulle alternative efficienti dal punto di vista economico senza prescrivere tipi specifici di soluzioni o introdurre ulteriori requisiti amministrativi.

Emendamento 670
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità ***non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943***, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative	b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del

all'espansione del sistema;	sistema;

Or. en

Emendamento 671
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema;	b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943, alle soluzioni ***filari e*** non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema;

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that both wire and non-wire solutions should be considered on an equal footing when assessing alternatives to system expansion. This reflects the practical reality that efficient grid development requires a combination of infrastructure investments and flexible, non-infrastructure-based solutions. By explicitly including wire solutions, the provision avoids an unintended bias that could limit the range of viable options available to system operators. It ensures a technology-neutral and system-oriented approach, allowing for the most efficient and cost-effective solutions to be selected based on specific circumstances. This clarification strengthens coherence with existing Union legislation and supports optimal network planning, thereby contributing to a more efficient integration of renewable energy and the overall resilience of the energy system.

Emendamento 672
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 673
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], che è coerente con lo scenario principale ***e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx]***;	c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], che è coerente con lo scenario principale ***sviluppato dal comitato consultivo scientifico europeo per i cambiamenti climatici, dalle autorità di regolazione nazionali, dall'ENTSO-E, dall'ENNOH, dall'ENTSOG, dall'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), dagli Stati membri e da altri portatori di interessi pertinenti, compresa la società civile***;
[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L,	[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L,

2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

Or. en

Emendamento 674
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], che è coerente con lo scenario principale e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx];	c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], che è coerente con lo scenario principale e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] ***e tiene conto, in maniera coordinata, dei piani di sviluppo delle reti dei gestori dei sistemi di distribuzione e delle prassi di pianificazione***;
	(La modifica si applica anche all'articolo 40 bis)

[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

Or. en

Motivazione

L'attuale processo del piano decennale di sviluppo della rete si concentra principalmente sulla pianificazione a livello di trasmissione e non tiene conto in modo sistematico e adeguato delle realtà a livello di distribuzione.

Emendamento 675
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]***, che è coerente con lo scenario principale*** e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx];	c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]***. Gli scenari*** e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] ***dovrebbero essere tenuti debitamente in considerazione in fase di elaborazione dello scenario comune***;
[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).	[24] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

Or. en

Motivazione

Allineamento alle modifiche del regolamento TEN-E.

Emendamento 676
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 e tiene conto dei piani di investimento regionale di cui all'articolo 34 di tale regolamento;

Or. en

Emendamento 677
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tiene conto dello stato dei lavori relativi ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, segue il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1,	***soppresso***

e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[25];

---

[25] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 678
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tiene conto dello stato dei lavori relativi ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, segue il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[25];	d) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tiene conto dello stato dei lavori relativi ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, segue il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] ***e sostiene il progresso nel rafforzamento della resilienza e nella***

	riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento ed è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e biodiversità;
[25] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[25] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Motivazione

Come indicato nella prima relazione di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea dell'ambiente e come raccomandato dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, ad esempio nella relazione "Strengthening resilience to climate change – Recommendations for an effective EU adaptation policy framework" (Rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici – Raccomandazioni per un quadro strategico efficace dell'UE in materia di adattamento), è necessario rafforzare l'immunizzazione dagli effetti del clima delle politiche e dei programmi dell'UE. L'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete dovrebbe inoltre prendere in considerazione la riduzione al minimo dell'impatto dello sviluppo della rete sull'ambiente e sulla biodiversità.

Emendamento 679
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è sviluppato in stretta cooperazione e coordinamento con i piani di sviluppo della rete di distribuzione e

negli stessi suoi intervalli a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, e tiene conto degli scenari e delle ipotesi di pianificazione dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione;

Or. en

Motivazione

The national electricity network development plan introduced by Article 40a cannot function as a genuine whole-system planning instrument unless transmission and distribution network planning are closely coordinated, with scenarios and assumptions feeding into each other's processes on aligned timelines. Without this, the planning framework this proposal seeks to establish remains blind to the level where most new connections, flexibility resources and electrification investments occur, precisely where anticipatory investment is most needed. ACER, CEER and the Commission's own June 2025 Guidance on Anticipatory Investments have all identified coordinated TSO-DSO planning as a prerequisite for anticipatory investment frameworks to function effectively. This amendment is directly complemented by the amendments to Articles 31, 32 and 35, which ensure that small DSOs currently exempt from planning obligations contribute to that coordination through the independent distribution system operator mechanism.

Emendamento 680
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) tiene conto delle buone pratiche disponibili più recenti per evitare e ridurre al minimo gli impatti negativi e, ove possibile, per creare impatti positivi sulla natura, conformemente alla gerarchia di mitigazione, compresa la mappatura delle zone sensibili, l'elaborazione di progetti che tengano conto della natura, i deviatori di volo degli uccelli e la gestione integrata della vegetazione;

Or. en

Emendamento 681
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) tiene conto dei casi in cui gli Stati membri hanno designato zone di accelerazione per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 al fine di garantire un rapido accesso alla rete;

Or. en

Emendamento 682
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel ***triennio successivo***;	e) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel ***periodo analizzato***;

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'adeguatezza non è una funzione centrale del piano di sviluppo della rete ed è gestita in processi separati di sicurezza del sistema e di adeguatezza delle risorse. Il requisito di investimento triennale non è chiaro ed è poco pratico, in quanto l'autorizzazione, la pianificazione e la costruzione richiedono più tempo. Le alternative a livello di progetto aggiungerebbero oneri senza un chiaro valore aggiunto. La valutazione e l'approvazione delle ANR devono rimanere a livello nazionale, senza consultare obbligatoriamente l'ACER.

Emendamento 683
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) comprende una previsione nazionale della disponibilità della tecnologia di rete che allinei i calendari dei progetti ai tempi previsti per la consegna della tecnologia di rete.

Or. en

Emendamento 684
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) comprende una stima del fabbisogno di manodopera, compresa la formazione (riqualificazione e miglioramento delle competenze).

Or. en

Emendamento 685
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 686
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È opportuno considerare sempre prioritarie le soluzioni sul lato della domanda quando sono più efficienti in termini di costi rispetto agli investimenti nell'infrastruttura. La formulazione riveduta mantiene un'attenzione neutra per quanto concerne le tecnologie sulle alternative efficienti dal punto di vista economico senza prescrivere tipi specifici di soluzioni o introdurre ulteriori requisiti amministrativi.

Emendamento 687
Barry Andrews

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da ***una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle*** soluzioni non filari, ***delle*** risorse di flessibilità non fossile o ***di*** altre alternative all'espansione del sistema.	3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da ***un'analisi pubblica dei costi e dei benefici che dimostra che la flessibilità sul lato della domanda, i mercati della flessibilità locali, le*** soluzioni non filari, ***le*** risorse di flessibilità non fossile o altre alternative all'espansione del sistema ***erano tecnicamente irrealizzabili o meno efficaci sotto il profilo dei costi rispetto all'espansione del sistema proposta***.

Or. en

Emendamento 688
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una ***spiegazione del*** modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da ***un'analisi debitamente motivata che spiega il*** modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema ***e, in caso di mancata selezione, le motivazioni tecniche o economiche che hanno portato all'esclusione***. ***Tali valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.***

Or. en

Emendamento 689
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni ***filari e*** non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that both wire and non-wire solutions should be considered on an equal footing when assessing alternatives to system expansion. This reflects the practical reality that efficient grid development requires a combination of infrastructure investments and flexible, non-infrastructure-based solutions. By explicitly including wire solutions, the provision avoids an unintended bias that could limit the range of viable options available to system operators. It ensures a technology-neutral and system-oriented approach, allowing for the most efficient and cost-effective solutions to be selected based on specific circumstances. This clarification strengthens coherence with existing Union legislation and supports optimal network planning, thereby contributing to a more efficient integration of renewable energy and the overall resilience of the energy system.

Emendamento 690
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da*** una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	3. ***Il piano decennale di sviluppo della rete comprende*** una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.

Or. en

Motivazione

La pianificazione dello sviluppo della rete poggia su un approccio sistemico basato su scenari in cui la flessibilità e le soluzioni non filari sono già prese in considerazione nell'ambito delle ipotesi di pianificazione. Un obbligo di dimostrazione a livello di progetto duplicherebbe le analisi e rischierebbe di ritardare le procedure di autorizzazione. L'emendamento chiarisce che l'esame delle alternative è dimostrato a livello di pianificazione, garantendo la coerenza con le prassi di pianificazione consolidate e mantenendo nel contempo un controllo adeguato.

Emendamento 691
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da*** una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.	3. ***Il piano decennale di sviluppo della rete comprende*** una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'adeguatezza non è una funzione centrale del piano di sviluppo della rete ed è gestita in processi separati di sicurezza del sistema e di adeguatezza delle risorse. Il requisito di investimento triennale non è chiaro ed è poco pratico, in quanto l'autorizzazione, la pianificazione e la costruzione richiedono più tempo. Le alternative a livello di progetto aggiungerebbero oneri senza un chiaro valore aggiunto. La valutazione e l'approvazione delle ANR devono rimanere a livello nazionale, senza consultare obbligatoriamente l'ACER.

Emendamento 692
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.	5. L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti ***o adeguamenti di tariffe di rete e metodologie ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 7, del regolamento (UE) 2019/943***.

Or. en

Emendamento 693
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***L'***autorità di regolazione ***consulta*** tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. ***L'***autorità di regolazione ***rende*** pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.	5. ***Lo Stato membro o le*** autorità di regolazione ***consultano*** tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. ***Lo Stato membro o le*** autorità di regolazione ***rendono*** pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere una flessibilità sufficiente per rispecchiare le specificità nazionali designando l'autorità competente responsabile dell'approvazione e della modifica del piano di sviluppo della rete e definendo i ruoli e le responsabilità nel processo del piano di sviluppo della rete.

Emendamento 694
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità ***di regolazione*** consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità ***di regolazione*** rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.	5. L'autorità ***competente*** consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità ***competente*** rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

Or. en

Emendamento 695
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di regolazione approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo	L'autorità di regolazione ***o qualsiasi autorità nazionale legittimata al riguardo***

della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.	approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione ***o qualsiasi autorità nazionale legittimata al riguardo*** può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 696
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di regolazione ***approva*** o ***richiede*** la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e ***valuta*** se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER.	***Lo Stato membro o le*** autorità di regolazione ***approvano*** o ***richiedono*** la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e ***valutano*** se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di

L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.	regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 697
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di regolazione approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione ***consulta*** l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.	L'autorità di regolazione approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione ***può consultare*** l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'adeguatezza non è una funzione centrale del piano di sviluppo della rete ed è gestita in processi separati di sicurezza del sistema e di adeguatezza delle risorse. Il requisito di investimento triennale non è chiaro ed è poco pratico, in quanto l'autorizzazione, la pianificazione e la costruzione richiedono più tempo. Le alternative a livello di progetto aggiungerebbero oneri senza un chiaro valore aggiunto. La valutazione e l'approvazione delle ANR devono rimanere a livello nazionale, senza consultare obbligatoriamente l'ACER.

Emendamento 698
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità ***di regolazione*** approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale ***di regolazione*** consulta l'ACER. L'autorità ***di regolazione*** può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.	L'autorità ***competente*** approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale ***competente*** consulta l'ACER. L'autorità ***competente*** può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 699
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano	***soppresso***

decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Emendamento 700
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***L'***autorità di regolazione ***controlla*** e ***valuta*** l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.	7. ***Lo Stato membro o le*** autorità di regolazione ***controllano*** e ***valutano*** l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 701
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità ***di regolazione*** controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.	7. L'autorità ***competente*** controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 702
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento ***che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo***, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:	8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'adeguatezza non è una funzione centrale del piano di sviluppo della rete ed è gestita in processi separati di sicurezza del sistema e di adeguatezza delle risorse. Il requisito di investimento triennale non è chiaro ed è poco pratico, in quanto l'autorizzazione, la pianificazione e la costruzione richiedono più tempo. Le alternative a livello di progetto aggiungerebbero oneri senza un chiaro valore aggiunto. La valutazione e l'approvazione delle ANR devono rimanere a livello nazionale, senza consultare obbligatoriamente l'ACER.

Emendamento 703
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che	8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che

sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:	sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione ***o un'altra autorità nazionale competente*** provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

Or. en

Emendamento 704
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi ***non prioritari*** che ***sfuggono al*** suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, ***gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che*** l'investimento ***in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente***.	8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi ***sotto il*** suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, ***e laddove una consultazione con lo Stato membro interessato non abbia portato a una revisione del calendario di attuazione, tale Stato membro, nel rispetto del proprio diritto nazionale, può richiedere al gestore del sistema di trasmissione di realizzare*** l'investimento. ***Le lettere b) e c) del presente paragrafo non si applicano.***

Or. en

Emendamento 705

Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:	Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità di regolazione ***o un'altra autorità nazionale competente*** può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

Or. en

Emendamento 706
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità ***di regolazione*** può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:	Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità ***competente*** può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

Or. en

Emendamento 707
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono	Le pertinenti disposizioni finanziarie sono

soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.	soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione ***o di un'altra autorità nazionale competente***.

Or. en

Emendamento 708
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 bis – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.";	10. Se l'autorità di regolazione ***o un'altra autorità nazionale competente*** si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.";

Or. en

Emendamento 709
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) Articolo 40 ter
	1. Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri promuovono programmi per finanziare le infrastrutture per l'energia elettrica, il riscaldamento, il gas e l'idrogeno attraverso prestiti subordinati a basso interesse garantiti dallo Stato erogati da banche pubbliche di promozione o di altro tipo e dalle agenzie

di finanziamento nazionali competenti.

2. Tali programmi sono estesi agli impianti di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile, a condizione che sia possibile dimostrare che tali impianti svolgono funzioni vantaggiose per la rete.

3. Le autorità nazionali di regolazione (ANR) degli Stati membri provvedono affinché i risparmi sui costi ottenuti attraverso condizioni di finanziamento favorevoli siano integralmente trasferiti agli utenti della rete mediante corrispondenti riduzioni delle tariffe di rete. I rendimenti di rete garantiti sono periodicamente riesaminati e adeguati alla luce degli oneri finanziari da parte dell'ACER e delle ANR.

(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

Energy infrastructure is a regulated investment vehicle offering stable, state-guaranteed returns. Subordinated loans, such as those trialled under the Vienna Model (for non profit housing), enable the mobilisation of substantial private and institutional investment on favorable terms. Passing on the financing benefits to consumers through reduced grid charges is a social policy imperative and fosters broad public acceptance of infrastructure investment. Extending this to renewable energy sources that serve a grid-supporting function closes a financing gap for combined-cycle plants

Emendamento 710
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) all'articolo 59, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:	***soppresso***
"b bis) approvare e chiedere la modifica dei piani decennali di sviluppo della rete	

di cui all'articolo 40 bis.".

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità nazionali nella designazione dell'autorità competente per il piano di sviluppo della rete e nella definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo.

Emendamento 711
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) ***all'***articolo 59, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:	5) ***l'***articolo 59, paragrafo 1, ***è così modificato:***
	a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	"a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe. Le metodologie consentono un recupero tempestivo e prevedibile degli investimenti ex ante e garantiscono che gli investimenti in soluzioni non filari, nella flessibilità non fossile, nello stoccaggio dell'energia, in tecnologie di potenziamento della rete e in altre soluzioni di digitalizzazione siano considerati allo stesso livello degli investimenti fisici per quanto riguarda il recupero dei loro costi in modo tempestivo e prevedibile. Le metodologie tariffarie tengono conto delle spese operative e delle spese in conto capitale in modo da non penalizzare le soluzioni operative o non filari;";
	b) all'articolo 59, paragrafo 1, è inserita la lettera ***b ter)*** seguente:

Or. en

Emendamento 712
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera bb bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	bb bis) garantire che i gestori dei sistemi ricevano incentivi finanziari efficaci per rispettare gli obblighi e gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli interessi delle parti che chiedono connessioni di rete, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'agevolazione e la massimizzazione delle connessioni per i produttori e i consumatori;

Or. en

Emendamento 713
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera bb ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	bb ter) istituire e mantenere una piattaforma online accessibile per la presentazione e il monitoraggio dei reclami relativi alla connessione alla rete, presentati a norma dell'articolo 26 e dell'articolo 60 della presente direttiva, a disposizione di tutte le parti che chiedono la connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione; pubblicare, almeno una

volta all'anno, dati anonimizzati e aggregati sul numero e sulla natura dei reclami ricevuti, disaggregati per tipo di reclamo e per gestore del sistema, unitamente a una sintesi delle misure adottate in risposta; e garantire che le parti che presentano reclami siano informate dell'esito entro un termine ragionevole;

Or. en

Emendamento 714
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera bb quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
	bb quater) monitorare sistematicamente, dal punto di vista delle parti che chiedono la connessione alla rete, l'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva applicabili ai gestori del sistema, in particolare quelli derivanti dagli articoli 6 bis, 15 bis, 31 e 32, e pubblicare annualmente una relazione sulle prestazioni contenente i dati relativi ai singoli gestori di sistema sulle tempistiche di connessione, sulla gestione delle code e sui risultati dei reclami, disaggregati per gestore di sistema e tipo di connessione. Le autorità nazionali di regolazione cooperano, con il sostegno dell'ACER, per stabilire definizioni e indicatori comuni applicabili in tutti gli Stati membri ai fini di tale monitoraggio, garantendo la comparabilità transfrontaliera. Le autorità nazionali di regolazione monitorano ulteriormente e rendono pubblici i quadri di incentivi finanziari e le conseguenze della conformità o della

non conformità applicati ai gestori dei sistemi in relazione agli obblighi di cui alla presente lettera. L'ACER pubblica una relazione annuale che consolida le relazioni nazionali di cui alla presente lettera e individua le migliori pratiche negli approcci normativi alle prestazioni della connessione alla rete.

Or. en

Emendamento 715
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) 5. (nuovo
	Gli Stati membri possono prevedere che i sistemi di fornitura di energia elettrica limitati a una specifica zona industriale, commerciale, di servizi condivisi o residenziale (sistemi di distribuzione limitati) non siano considerati sistemi di distribuzione ai fini della presente direttiva se i diritti di cui all'articolo 4 sono garantiti e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	a) il sistema è messo a disposizione gratuitamente a tutti i clienti in modo non discriminatorio e l'energia elettrica è distribuita principalmente al gestore del sistema o alle sue imprese collegate e solo una percentuale subordinata di energia elettrica è distribuita ad altri clienti, compresi i nuclei familiari, o
	b) il sistema è messo a disposizione gratuitamente a tutti i clienti in modo non discriminatorio e solo una quantità limitata di energia è distribuita annualmente a un numero limitato di

clienti, compresi i nuclei familiari.

(La modifica si applica anche all'articolo 38)

Or. en

Motivazione

Fino alla sentenza della CGUE nella causa C-293/23, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica era ritenuto legale per i gruppi di utenti gestire sistemi di approvvigionamento energetico per i clienti finali situati in una piccola area contigua alle reti di distribuzione, purché non incidessero in modo significativo su una concorrenza effettiva e non falsata. Tale approccio è stato scelto per evitare la regolamentazione nei casi in cui appare sproporzionata. Un'interpretazione più rigorosa dell'attuale quadro giuridico dell'UE esclude tale approccio. Ciò potrebbe riguardare altri Stati membri.

Emendamento 716
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – comma 1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g) (nuova)
	dare priorità all'aumento della flessibilità sul versante della domanda, in particolare attraverso la gestione del carico nell'industria, nel settore commerciale e nelle reti di teleriscaldamento, rispetto alla mera ottimizzazione dell'immissione in rete, e includere i corrispondenti investimenti nel piano decennale di sviluppo della rete.
	(La modifica si applica anche all'articolo 40 bis)

Or. en

Motivazione

La decarbonizzazione dell'industria richiede un accesso accelerato all'energia elettrica da fonti rinnovabili. L'allineamento coerente della pianificazione della rete con il versante della domanda, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'ottimizzazione dell'immissione, diminuisce la riduzione e la necessità di espansione della rete. I requisiti di combinazione

(FV + eolico + batteria, integrati dal rapporto energia/calore e dall'elettrolisi) aumentano significativamente l'efficienza del sistema.

Emendamento 717
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:
	"61) "capacità di iniezione": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso è contrattualmente autorizzato a immettere nel sistema di distribuzione nel suo punto di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;
	62) "capacità di iniezione riservata": la capacità di iniezione che è stata contrattualmente allocata a un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia mediante la stipula di un accordo di connessione, ma non è ancora utilizzata perché l'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;
	63) "iniezione effettiva": la potenza elettrica massima che un impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso inietta attivamente nel sistema di distribuzione durante il funzionamento in tempo quasi reale;
	64) "capacità di prelievo": la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema è contrattualmente autorizzato a prelevare dal sistema di distribuzione nel suo punto

di connessione in condizioni di esercizio normali, come specificato nell'accordo di connessione;

65) "capacità di prelievo riservata": la capacità di prelievo che è stata allocata contrattualmente a un impianto dell'utente del sistema attraverso la stipula di un accordo di connessione ma non è ancora utilizzata perché l'impianto dell'utente del sistema non è stato messo in servizio o collegato al sistema di distribuzione;

66) "prelievo effettivo", la potenza elettrica massima che un impianto connesso dell'utente del sistema preleva attivamente dal sistema di distribuzione durante l'esercizio in tempo quasi reale.";

Or. en

Emendamento 718
Andrea Wechsler, Oliver Schenk, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 38 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata: all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 5 (nuovo):
1. Gli Stati membri possono stabilire che ***le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito*** industriale, commerciale ***o*** di servizi condivisi ***geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati oppure b)*** il sistema ***distribuisce*** energia elettrica	"***5***. Gli Stati membri possono prevedere che ***i sistemi di distribuzione limitati a una specifica zona*** industriale, commerciale***,*** di servizi condivisi ***o residenziale (sistemi di distribuzione limitati) non siano considerati sistemi di distribuzione ai fini della presente direttiva se i diritti di cui all'articolo 4 sono garantiti e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a)*** il sistema ***è messo a disposizione gratuitamente a tutti i clienti in modo non discriminatorio e l'***energia elettrica ***è distribuita*** principalmente al

principalmente ***al proprietario o*** al gestore del sistema o alle ***loro*** imprese correlate***. 2. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un*** sistema ***di distribuzione chiuso: a) dall'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'***energia ***che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; b) dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore; c) dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete; d) dall'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici; dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia. 3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso. 4. L'uso accidentale da parte di*** un numero limitato di nuclei familiari ***assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2***.

gestore del sistema o alle ***sue*** imprese correlate ***e solo una percentuale subordinata di energia elettrica è distribuita ad altri clienti, compresi i nuclei familiari, o b) il*** sistema ***è messo a disposizione gratuitamente a tutti i clienti in modo non discriminatorio e solo una quantità limitata di*** energia ***è distribuita annualmente a*** un numero limitato di ***clienti, compresi i*** nuclei familiari.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019L0944-20251012)

Motivazione

The amendment introduces a clearer and more proportionate framework for distinguishing between closed distribution systems and confined distribution systems. It reflects the practical need to accommodate a wider range of local energy systems, particularly in industrial, commercial and shared service areas, where electricity distribution does not follow the traditional model. By allowing certain confined systems to fall outside the closed distribution system regime under clearly defined conditions, the amendment enhances regulatory flexibility while safeguarding core principles such as non-discrimination and fair access. This is particularly relevant for enabling innovative energy solutions and local energy sharing arrangements.

Emendamento 719
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 6, il paragrafo 2 è così modificato:
Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle	Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico***. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione ha il diritto di valutare e dare priorità alle richieste di connessione sulla base della maturità del progetto in questione e del suo contributo previsto alle esigenze del sistema elettrico. A tal fine, il gestore può introdurre tariffe di prenotazione proporzionate e traguardi di progetto vincolanti, applicati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio tra gli utenti del sistema. Laddove tali traguardi non siano raggiunti o le tariffe necessarie non siano***

misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico.	***corrisposte, il gestore ha il diritto di ritirare la richiesta di connessione e di riallocare la corrispondente capacità di rete***. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico.

Or. en

(Direttiva (UE) 2019/944)

Emendamento 720
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Trasparenza e uso efficiente della capacità del sistema di distribuzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono più di 100 000 clienti allacciati pubblichino, almeno una volta all'anno, le seguenti informazioni relative al sistema di distribuzione che gestiscono:

a) la capacità totale di iniezione e di prelievo riservata per la quale è stato concluso un accordo di connessione ma per cui non è avvenuta la connessione al sistema di distribuzione entro tre anni da tale conclusione, compresa una stima motivata della quota di progetti che è improbabile che siano collegati entro i due anni successivi;

b) un confronto tra l'iniezione effettiva utilizzata dall'impianto di generazione distribuita o di stoccaggio dell'energia connesso e la relativa capacità di iniezione;

c) un confronto tra l'effettivo prelievo utilizzato dall'impianto connesso dell'utente del sistema dotato di un sistema di misurazione intelligente e la relativa capacità di prelievo;

d) una valutazione della capacità di connessione aggiuntiva per la generazione e il prelievo che potrebbe essere resa disponibile attraverso un uso più efficiente del sistema di distribuzione, tenendo conto in particolare dei dati di cui alle lettere a) e b). Tale valutazione comprende una stima dei potenziali risparmi nei costi di sviluppo della rete.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai gestori dei sistemi di distribuzione che hanno meno di 100 000 clienti connessi.

3. Qualora le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 rivelino un potenziale significativo di miglioramento dell'efficienza, lo Stato membro

	interessato adotta misure concrete volte ad eliminare o attenuare le cause individuate di un uso inefficiente del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di misure siano soggetti a una consultazione trasparente con tutti gli utenti del sistema interessati prima della loro adozione.
	4. L'autorità di regolazione o un'altra autorità competente designata dallo Stato membro controlla il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 721
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 36 – paragrafo 1
1. I gestori ***dei sistemi*** di distribuzione ***non*** possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.	1. I gestori ***delle reti*** di distribuzione possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia ***se tali impianti sostengono la gestione efficiente, affidabile e sicura del sistema di distribuzione e se l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione, garantendo che non si verifichi alcuna distorsione del mercato***.

Or. en

(Documento 32019L0944)

Motivazione

La rapida crescita della generazione rinnovabile variabile, il cambiamento dei profili di carico e l'aumento del distacco tra produzione e consumo stanno ponendo nuove sfide al sistema energetico. Per mantenere la sicurezza e l'efficienza, le reti di distribuzione necessitano di una notevole flessibilità aggiuntiva.

Emendamento 722
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 quater (nuovo)
	1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione programmi che stabiliscono misure specifiche per aumentare l'utilizzo delle rispettive infrastrutture energetiche per le reti dell'energia elettrica, del gas, dell'idrogeno e del riscaldamento. Se un maggiore utilizzo comporta direttamente una riduzione dei costi specifici dell'infrastruttura per chilowattora, l'onere per i consumatori è ridotto.
	2. I programmi tengono conto del fatto che un'elettrificazione completa di tutti i settori energetici finali non è fattibile tecnicamente o economicamente. Essi dimostrano pertanto come ridurre il consumo di energia primaria e finale attraverso una combinazione ottimizzata di vettori energetici elettrici, termici e gassosi (soluzioni ibride), aumentando nel contempo la creazione di valore a livello locale.
	3. La Commissione valuta i programmi e formula raccomandazioni per il miglioramento dell'utilizzo delle infrastrutture. Tali programmi sono integrati nei piani nazionali per l'energia e per il clima.
	(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

L'aumento dei tassi di utilizzo delle infrastrutture esistenti è spesso più efficace in termini di costi rispetto alla costruzione di nuovi impianti. I costi fissi delle reti sono in gran parte indipendenti dal volume di energia elettrica trasmessa; un maggiore utilizzo riduce quindi direttamente i costi di rete specifici. Una strategia di decarbonizzazione incentrata esclusivamente sull'energia elettrica trascura i limiti fisici ed economici dell'elettrificazione completa. Un approccio integrato a tutte le fonti energetiche come le reti di teleriscaldamento e i gas verdi consente una maggiore efficienza del sistema a costi complessivi inferiori.

Emendamento 723
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 quinquies (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 quinquies (nuovo)
	1. Le rendite di congestione derivanti dal meccanismo di regolazione della capacità tra zone di prezzo non sono idonei a finanziare investimenti infrastrutturali a lungo termine. Tale funzione è svolta dagli strumenti finanziari previsti dall'articolo 40 ter.
	2. La rendita di congestione è trasferita integralmente e in via prioritaria ai consumatori e ai commercianti di energia elettrica. Ciò avviene mediante l'allocazione di diritti di trasmissione finanziaria (FTR) o mediante rimborsi diretti tramite oneri di rete.
	3. I diritti di trasmissione finanziaria sono messi a disposizione sul mercato a termine per consentire ai consumatori, ai commercianti e ai produttori di proteggersi dalle differenze di prezzo tra zone di prezzo limitrofe. Ciò vale sia per i confini nazionali dei prezzi che per le zone transfrontaliere.
	4. Entro il 31 dicembre 2027 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) elabora orientamenti per l'emissione e lo scambio armonizzati

di diritti di trasmissione finanziaria all'interno dell'Unione, al fine di promuovere un'integrazione efficiente del mercato e attenuare la volatilità dei prezzi.

(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

New proposal for congestion revenues. Congestion revenues arise from short-term price differences between bidding zones and are inherently volatile and unpredictable. They therefore do not provide a reliable basis for financing long-term infrastructure investments, which require stable and transparent funding mechanisms. Dedicated financing instruments, such as low-interest subordinated loans and other public financing tools, are better suited to this purpose. Congestion revenues should instead be returned to electricity consumers and market participants, as they ultimately originate from price differences borne by these actors. The allocation of Financial Transmission Rights on forward markets is a well-established instrument to hedge locational price risks, improve investment certainty and support efficient market integration. Financial Transmission Rights are also an important building block for the development of integrated cross-border forward markets within the Union. By enabling market participants to hedge price differences between bidding zones, they enhance liquidity, strengthen competition and facilitate the emergence of transnational electricity trading products. Harmonised rules for issuing and trading these instruments increase market confidence, reduce price volatility and reinforce the functioning of the internal electricity market.

Emendamento 724
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 sexies (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 septies (nuovo)
	1. Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri stabiliscono norme vincolanti in materia di interconnessione per le configurazioni a cascata in cui l'energia elettrica può fluire in modo bidirezionale tra i livelli della rete. Le norme tengono conto del fatto che una quota significativa e crescente della produzione di energia elettrica è installata nelle reti di

distribuzione e che il modello tradizionale di flussi unidirezionali di energia dalla rete di trasmissione ai livelli della rete di distribuzione non riflette più la realtà delle reti moderne.

2. Gli Stati membri avviano e promuovono progetti pilota in cui le soluzioni a cascata sono testate in condizioni di rete reali. I risultati sono messi a disposizione della Commissione, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dei regolatori nazionali.

3. Le ANR riesaminano i loro sistemi tariffari di rete in vista di una riorganizzazione a medio termine delle tariffe per la manodopera e la capacità, tenendo conto della nuova struttura di generazione e consumo nelle reti di distribuzione.

4. Gli impianti e i progetti che scambiano energia elettrica in tempo reale e contribuiscono quindi in modo dimostrabile a un migliore utilizzo delle reti elettriche, in particolare riducendo la congestione e aumentando l'efficienza di utilizzo della rete, sono esentati dagli oneri di rete per l'uso dei livelli di rete a monte (componente di energia attiva), a condizione che il loro utilizzo della rete attenui effettivamente l'onere sui livelli di rete a monte. A tal fine le ANR stabiliscono criteri trasparenti e basati su dati concreti.

5. Entro il 31 dicembre 2027 l'ACER e la Commissione elaborano orientamenti per l'attuazione armonizzata del paragrafo 4 negli Stati membri.

(Nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

Il tradizionale modello a cascata, in base al quale l'energia elettrica fluisce a cascata dalla rete ad alta tensione verso il consumatore attraverso livelli di tensione progressivamente più

bassi, non riflette più la realtà tecnica: in molte regioni dell'UE i sistemi fotovoltaici, le turbine eoliche e le centrali termoelettriche combinate alimentano prevalentemente reti a media e bassa tensione. Allo stesso tempo, aggregatori, centrali elettriche virtuali e piattaforme di scambio in tempo reale stanno creando nuovi attori.

Emendamento 725
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 septies (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/944

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 sexies (nuovo)
	1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi gestori di sistema e le rispettive autorità di regolazione di effettuare entro il 31 dicembre 2027 una valutazione sistematica del potenziale tecnico ed economico delle centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start per la messa in sicurezza delle reti elettriche e di riscaldamento. L'indagine riguarda in particolare: a) il contributo delle centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start al rapido ripristino delle reti isolate a seguito di un'interruzione di corrente su vasta scala (resilienza al blackout);
	b) l'idoneità alla compensazione locale delle interruzioni dell'approvvigionamento a livello di rete di distribuzione;
	c) la loro diffusione durante periodi prolungati di scarso vento e scarso irraggiamento solare (calma piatta e oscura) come capacità di generazione sicura.
	2. Le centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start possono essere incluse nella pianificazione di emergenza dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'ambito di

accordi di servizio di rete. Il controllo spetta al gestore della rete e i termini sono concordati su base non discriminatoria e a condizioni rese pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i quadri normativi tengano adeguatamente conto delle centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrice che svolgono in modo dimostrabile funzioni di protezione della rete nella pianificazione del sistema e nell'approvazione delle componenti della tariffa di rete.

(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

Le interruzioni di corrente su larga scala (blackout) sono tra gli incidenti infrastrutturali più gravi e vi sono prove di un aumento del rischio di sabotaggio; inoltre, non è possibile prevenire completamente tali incidenti. Le centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica con capacità di black-start possono avviarsi senza un'alimentazione esterna e quindi stabilire reti insulari che si sincronizzano gradualmente con la rete principale.

Emendamento 726
Andrea Wechsler, Norbert Lins, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei	1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse***, compresi i potenziamenti di rete***

paragrafi da 2 a 11 ***e del paragrafo 16***. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.	***necessari per consentire l'iniezione, il trasporto e la distribuzione di biometano per tutto l'anno, inclusi gli impianti di inversione dei flussi tra i sistemi di distribuzione e di trasmissione, la magliatura della rete, i dispositivi di rete intelligenti e le attrezzature necessarie per la gestione della qualità del gas*** nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.

Or. en

Motivazione

The amendment makes clear that the authorisation framework established under Article 8 also applies to the network upgrades required for the effective integration of biomethane into existing gas systems. The deployment of biomethane relies not only on generation capacity, but equally on the capability of gas infrastructure to manage decentralised and seasonal injections in a reliable manner. By explicitly covering the necessary supporting infrastructure, the amendment helps avoid delays linked to fragmented permitting practices and facilitates the expansion of domestic renewable gas production, thereby supporting security of supply and the Union's energy transition objectives.

Emendamento 727
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per	1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno***, compresi gli impianti per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, come il biometano,***

la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11 e del paragrafo 16. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.";	e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11 e del paragrafo 16. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.";

Or. en

Emendamento 728
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Gli Stati membri provvedono affinché la riconversione dell'infrastruttura del gas esistente per l'idrogeno, il gas rinnovabile o il gas a basse emissioni di carbonio benefici di procedure di autorizzazione semplificate, qualora tale riconversione non comporti ulteriori impatti ambientali significativi.

Or. en

Emendamento 729
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi da	b) sono inseriti i seguenti paragrafi da

5 bis a 5 ***quinquies***: 5 bis a 5 ***sexies***:

Or. en

Emendamento 730
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni o documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro tre mesi dalla domanda.	***soppresso***
Trascorso tale periodo né l'autorità competente né altre autorità pertinenti interessate richiedono ulteriori informazioni, studi, relazioni o valutazioni, tranne nei casi in cui si sia verificata una modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante, inficiando l'appropriatezza dei criteri iniziali su cui si basavano le determinazioni. In tali circostanze l'autorità nazionale competente fornisce al promotore del progetto una giustificazione ben motivata della richiesta di informazioni supplementari.	

Or. en

Emendamento 731
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni o documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro ***tre*** mesi dalla domanda.	Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni o documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro ***sei*** mesi dalla domanda.

Or. en

Emendamento 732
Bruno Tobback, Niels Fuglsang

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 ter – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter bis. Gli Stati membri possono utilizzare i proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) per sostenere l'ulteriore capacità amministrativa e di personale necessaria per le autorizzazioni relative alla diffusione delle energie rinnovabili e ai progetti nel settore dell'energia elettrica. Il meccanismo è istituito lasciando impregiudicate l'organizzazione delle strutture amministrative degli Stati membri e la ripartizione delle competenze a norma del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 733
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quater. Nella procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguardante gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri garantiscono che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine di cui al paragrafo 5, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 734
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quater. Nella procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguardante gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri garantiscono che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine di cui al paragrafo 5, gli adempimenti specifici	***soppresso***

siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Tacit approval can be an effective instrument to accelerate permitting procedures where risks are limited and processes are standardised. However, its application is not appropriate for large-scale electricity grid projects, which are often complex, span long distances and may impact critical infrastructure as well as third-party rights. In such cases, relying on tacit approval could create significant legal uncertainty and increase the likelihood of disputes, potentially resulting in prolonged litigation. A more robust approach based on explicit decisions is therefore necessary to ensure legal certainty and the proper assessment of all relevant aspects

Emendamento 735
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quater. Nella procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguardante gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri garantiscono che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine di cui al paragrafo 5, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 736
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quinquies. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente a seguito della mancata risposta da parte delle pertinenti autorità competenti.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 737
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 8 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quinquies. Tutte le decisioni sono rese pubbliche***, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente a seguito della mancata risposta*** da parte delle pertinenti autorità competenti.";	5 quinquies. Tutte le decisioni sono rese pubbliche da parte delle pertinenti autorità competenti.

Or. en

Emendamento 738
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Norbert Lins, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies bis. Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di autorizzazione per gli impianti di gas naturale, gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno nonché per la riconversione e il potenziamento della rete del gas necessari per l'iniezione, il trasporto e la distribuzione del biometano, tali progetti siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

The amendment ensures that infrastructure necessary for the integration of biomethane into the gas system benefits from a clear and coherent public interest status within the authorisation framework of this Directive. While renewable gas production may fall within the scope of Directive (EU) 2018/2001, this is not always the case for associated gas network adaptations and reinforcement measures required for transport and injection. Explicitly covering such infrastructure in this Directive improves legal certainty and supports the timely development of renewable gas infrastructure contributing to decarbonisation, energy resilience and security of supply, while maintaining the applicable environmental assessment requirements and case-by-case balancing under Union law.

Emendamento 739
Bart Groothuis, Andreas Glück, Morten Løkkegaard, Brigitte van den Berg, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies bis. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione di impianti di produzione di gas rinnovabile che utilizzano il letame come materia prima, del relativo ammodernamento e delle relative infrastrutture di iniezione, stoccaggio e connessione necessarie per l'integrazione del gas rinnovabile, compreso il biometano, nel sistema del gas naturale contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di un'eventuale valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La produzione di gas rinnovabile da letame contribuisce alla riduzione strutturale a lungo termine delle emissioni di azoto mediante la lavorazione e la conversione di letame che altrimenti rimarrebbe una fonte significativa di inquinamento da ammoniaca e nitrati. Le emissioni temporanee di azoto durante la fase di costruzione non dovrebbero ritardare i progetti che consentono riduzioni durature delle emissioni e sostengono l'integrazione del gas rinnovabile nel sistema energetico.

Emendamento 740
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies bis. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione

	delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di un'eventuale valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

I dati dimostrano che, sebbene la costruzione comporti emissioni limitate e temporanee, queste sono rapidamente superate da significative riduzioni a lungo termine una volta che i progetti diventano operativi. L'obbligo di effettuare valutazioni delle emissioni di azoto per tali progetti rischia di ritardare proprio gli investimenti necessari per conseguire riduzioni durature delle emissioni. Ciò è sproporzionato, visto il loro chiaro vantaggio ambientale netto. La stessa logica è già alla base dell'esenzione concessa alle reti elettriche nella presente proposta.

Emendamento 741
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Per gestire le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte piattaforme digitali per gestire le domande, il relativo trattamento e le decisioni in corso. Dette piattaforme dovrebbero consentire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.".	16. Per gestire le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte piattaforme digitali per gestire le domande, il relativo trattamento e le decisioni in corso. Dette piattaforme dovrebbero consentire***, in una maniera tale da salvaguardare i segreti aziendali e in conformità degli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati,*** l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Or. en

Emendamento 742
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Norbert Lins, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 2 – punto 78 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) all'articolo, 2 è inserito il punto 78 seguente: "78) "impianti di gas naturale": impianti e infrastrutture destinati, tra l'altro, alla produzione, alla trasformazione, allo stoccaggio, al trasporto, alla distribuzione o alla gestione del gas naturale, compresi gli impianti di produzione di biometano e le infrastrutture necessarie per la loro connessione alla rete.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj/ita)

Emendamento 743
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di ***due anni***, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove	"5. Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di ***un anno***, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove

debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di ***due anni*** può essere prorogato fino a ***un anno***.	debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di ***un anno*** può essere prorogato fino a ***sei mesi***.

Or. en

(32024L1788)

Motivazione

The amendment introduces a more proportionate timeframe for authorisation procedures by reducing the standard duration from two years to one year, while maintaining the possibility of a limited extension of up to six months in duly justified exceptional circumstances. This supports the objective of accelerating the deployment of renewable gas, natural gas and hydrogen infrastructure in line with the Union's climate and energy objectives. The shorter timeline is particularly justified as the proposal no longer relies on a system of tacit approval. In the absence of automatic approval mechanisms, clearer and shorter procedural deadlines are necessary to ensure efficient and predictable decision-making by competent authorities, while preserving appropriate administrative and environmental safeguards for more complex case.

Emendamento 744
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Eva Maydell, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Susana Solís Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali relative alla procedura di autorizzazione di cui al presente articolo siano proporzionate, necessarie e contribuiscano all'attuazione delle norme generali per l'organizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno e per l'accesso alle infrastrutture, all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia nonché all'attuazione dei piani	"4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali relative alla procedura di autorizzazione di cui al presente articolo siano proporzionate, necessarie e contribuiscano all'attuazione delle norme generali per l'organizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno e per l'accesso alle infrastrutture, all'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia nonché all'attuazione dei piani

nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e delle loro strategie a lungo termine adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1999.	nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e delle loro strategie a lungo termine adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. ***Gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di autorizzazione, la costruzione e la gestione degli impianti di produzione di idrogeno o gas rinnovabile e delle relative infrastrutture, in particolare laddove interessino la riconversione di infrastrutture esistenti, siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici.***".

Or. en

(32024L1788)

Motivazione

The amendment strengthens the legal framework by introducing a clear presumption of overriding public interest for hydrogen and renewable energy infrastructure, in particular where existing infrastructure is repurposed. This reflects the strategic importance of these projects for achieving climate neutrality, ensuring energy security and facilitating system integration. By explicitly recognising these activities as serving overriding public interest, the amendment enhances legal certainty in the balancing of competing interests and supports more consistent decision-making across Member States. It is particularly relevant for projects involving the conversion or adaptation of existing assets, which often face regulatory uncertainty despite their limited additional impact.

Emendamento 745
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1788
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto dell'accesso o della connessione degli utenti alla rete, o la disconnessione, a	"5. Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto dell'accesso o della connessione degli utenti alla rete, o la disconnessione, a

norma del paragrafo 4 del presente articolo prevedono un quadro normativo per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti dall'autorità di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell'articolo 13 della presente direttiva allorché autorizzano la disconnessione.	norma del paragrafo 4 del presente articolo prevedono un quadro normativo per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti dall'autorità di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. ***In assenza di un piano di sviluppo della rete di trasporto a norma dell'articolo 55 che preveda la dismissione dell'infrastruttura pertinente o di un piano approvato di dismissione della rete di distribuzione a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i produttori di gas rinnovabile già connessi al sistema del gas naturale possano continuare a mantenere la loro connessione e iniettare gas rinnovabile nella rete, conformemente ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili.*** Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell'articolo 13 della presente direttiva allorché autorizzano la disconnessione.".

Or. en

(32024L1788)

Motivazione

The amendment clarifies that existing renewable gas installations should not be subject to disconnection in the absence of a formally established network phase-out decision. By linking the applicable framework to approved transmission and distribution planning processes, the provision strengthens regulatory consistency and provides greater certainty for operators already injecting renewable gas into the system. This contributes to stable investment conditions for biomethane projects and supports the continued integration of domestic renewable gases within the Union's energy transition and security of supply objectives.

Emendamento 746

Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Aura Salla, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/147/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	La direttiva 2009/147/CE è così modificata:
	all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d): "Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli da 5 a 8 ai fini della transizione energetica e di progetti infrastrutturali quali la pianificazione, la costruzione e la gestione di progetti di infrastrutture energetiche, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione delle infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di ricarica e gli impianti di generazione.". "

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una chiara base giuridica che consente agli Stati membri di derogare a determinati obblighi in materia di protezione delle specie ove necessario per lo sviluppo e la modernizzazione di progetti di infrastrutture energetiche che contribuiscono alla neutralità climatica e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Riflette l'importanza strategica di accelerare la transizione energetica, mantenendo nel contempo il quadro esistente per le deroghe e la possibilità per gli Stati membri di applicarle conformemente al diritto ambientale dell'Unione.

Emendamento 747

Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 ter (nuovo)
	La direttiva 92/43/CEE del Consiglio è così modificata: all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ***ogni misura compensativa necessaria*** per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.	"Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica ***e quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 4***, lo Stato membro adotta ***misure compensative proporzionate*** per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate".

Or. en

(01992L0043)

Motivazione

L'emendamento allinea il regime di deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4, agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia riconoscendo espressamente i progetti di transizione energetica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, come motivi imperativi di interesse pubblico prevalente. Ciò rafforza la certezza del diritto per le autorità competenti e i promotori di progetti, pur mantenendo l'obbligo di misure compensative proporzionate.

Emendamento 748
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Articolo 4 - Inserimento delle modifiche della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Or. en

Emendamento 749
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Letizia Moratti

Proposta di direttiva
Articolo 3 quater (nuovo)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	La direttiva 92/43/CEE del Consiglio è così modificata:
	all'articolo 16 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis: "1 bis. La cattura accidentale, l'uccisione o la perturbazione di esemplari delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a), a seguito della pianificazione, costruzione, revisione della potenza, gestione o manutenzione di progetti di infrastrutture energetiche autorizzati a norma del diritto dell'Unione e nazionale, non sono considerati deliberati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, a condizione che siano applicate misure di mitigazione adeguate e che il progetto non comprometta il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20250714)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la cattura accidentale, l'uccisione o la perturbazione connessi a progetti di infrastrutture energetiche autorizzati non dovrebbero essere considerati deliberati qualora siano applicate misure di mitigazione adeguate e sia mantenuto lo stato di conservazione delle specie interessate. Ciò garantisce un equilibrio proporzionato tra la protezione delle specie e la realizzazione tempestiva delle infrastrutture energetiche.

Emendamento 750
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Articolo 6 - Inserimento delle modifiche della direttiva 2000/60/CE

Or. en

Emendamento 751
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Letizia Moratti

Proposta di direttiva
Articolo 3 quinquies (nuovo)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	La direttiva 92/43/CEE del Consiglio è così modificata:
	all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
	"3 bis. Fino al conseguimento della

neutralità climatica e in deroga ai paragrafi 1 e 2, i progetti di transizione energetica quali la pianificazione, la costruzione e la gestione di progetti di infrastrutture energetiche, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione delle infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di generazione prevalgono sugli obiettivi di conservazione di cui a tali paragrafi.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20250714)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i progetti di transizione energetica necessari per la decarbonizzazione, l'elettrificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico costituiscono un interesse pubblico prevalente di importanza strategica per l'Unione. Ciò garantisce che l'attuazione della direttiva tenga conto dell'urgente necessità di accelerare la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche necessarie per conseguire la neutralità climatica.

Emendamento 752
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	Articolo 7 - Modifiche della direttiva 2011/92/CE

Or. en

Emendamento 753
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Wouter Beke, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Aura Salla, Eva Maydell, Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 3 sexies (nuovo)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 sexies (nuovo)
	La direttiva 92/43/CEE del Consiglio è così modificata: all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;	"c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica***, quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 4***, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;".

Or. en

(01992L0043)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i progetti di transizione energetica necessari per la decarbonizzazione, l'elettrificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico costituiscono un interesse pubblico prevalente di importanza strategica per l'Unione. Ciò garantisce che l'attuazione della direttiva tenga conto dell'urgente necessità di accelerare la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche necessarie per conseguire la neutralità climatica.

Emendamento 754
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 septies
	Articolo 8 - Modifiche del REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

Or. en

Emendamento 755
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Eva Maydell, Susana Solís Pérez, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Aura Salla, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 septies (nuovo)
Direttiva 2004/35/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 septies (nuovo)
	La direttiva 2004/35/CE è così modificata: all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;	"4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da: a) un'emissione o un evento ***o un progetto infrastrutturale e di transizione energetica*** espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle

condizioni ivi previste;".

Or. en

(02004L0035)

Motivazione

I progetti infrastrutturali e di transizione energetica richiedono certezza giuridica laddove siano stati espressamente autorizzati e rispettino pienamente le condizioni di autorizzazione. I gestori non dovrebbero sostenere costi aggiuntivi di riparazione per gli impatti autorizzati valutati nella procedura di autorizzazione, a condizione che non vi sia colpa o negligenza. Ciò sostiene la diffusione delle energie rinnovabili, delle reti e dello stoccaggio, preservando nel contempo le salvaguardie ambientali e la responsabilità in caso di non conformità.

Emendamento 756
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Marion Walsmann, Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 3 octies (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 octies
	La direttiva 2000/60/CE è così modificata: all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 8 bis:
	"Fino al conseguimento della neutralità climatica e in deroga al paragrafo 7, gli Stati membri non violano la presente direttiva se il mancato conseguimento o il mancato mantenimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 derivano da progetti infrastrutturali e di transizione energetica quali la pianificazione, la costruzione e la gestione di progetti di infrastrutture energetiche, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione delle infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le

infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di generazione, prevalgono sugli obiettivi di conservazione di cui a tali paragrafi. Le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere c) e d), non si applicano ai progetti di transizione energetica e infrastrutturali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente paragrafo.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120)

Motivazione

L'emendamento riconosce l'interesse pubblico prevalente della transizione energetica e dei progetti infrastrutturali necessari per conseguire la neutralità climatica, l'elettrificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Fornisce maggiore certezza giuridica per lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche chiarendo l'applicazione della direttiva quadro sulle acque a tali progetti ed evitando vincoli sproporzionati che potrebbero ritardare gli obiettivi dell'Unione in materia di transizione energetica.

Emendamento 757
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/31/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 nonies
	La direttiva 2009/31/CE è così modificata: all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis (nuovo): "Finché non sarà raggiunta la neutralità climatica, si presume che i progetti di infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2 siano nell'interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2

siano razionalizzate e vi sia attribuita priorità.". "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0031-20181224)

Motivazione

L'emendamento riconosce l'importanza strategica delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2 per conseguire la neutralità climatica e la decarbonizzazione industriale. Chiarendo lo status di interesse pubblico prevalente e richiedendo procedure di autorizzazione razionalizzate, l'emendamento rafforza la certezza del diritto e sostiene la realizzazione tempestiva dell'infrastruttura di gestione del carbonio in tutta l'Unione.

Emendamento 758
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Aura Salla, Wouter Beke, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 3 decies (nuovo)
Direttiva 2011/92/EU
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 decies
	La direttiva 2011/92/UE è così modificata:
	all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: "Fino al conseguimento della neutralità climatica, si presume che i progetti infrastrutturali e di transizione energetica, quali la pianificazione, la costruzione e la gestione di progetti di infrastrutture energetiche, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione delle infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di stazioni ricarica e gli impianti di generazione, ai fini del controllo di cui al

presente articolo non abbiano effetti significativi sull'ambiente ai sensi del paragrafo 3.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515)

Motivazione

L'emendamento introduce un approccio proporzionato e mirato per il controllo della transizione energetica e dei progetti infrastrutturali ai sensi della direttiva VIA. Data la loro importanza strategica per la neutralità climatica, l'elettrificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, tali progetti dovrebbero beneficiare di una presunzione secondo cui è improbabile che abbiano effetti ambientali significativi nella fase di esame, preservando nel contempo la possibilità per le autorità competenti di affrontare casi eccezionali ove giustificato.

Emendamento 759
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 decies
	Articolo 9 - Modifiche della direttiva 2004/35/CE

Or. en

Emendamento 760
Andrea Wechsler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1991
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 undecies (nuovo)
	Il regolamento (UE) 2024/1991 è così modificato: all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio ***degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti*** di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).	"1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, ***i progetti infrastrutturali e di transizione energetica quali*** la pianificazione, la costruzione e l'esercizio ***dei progetti delle infrastrutture energetiche, nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione delle infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture del gas e dell'idrogeno, le infrastrutture*** di ***trasporto e*** stoccaggio ***di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di stazioni ricarica e gli impianti di generazione*** sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([44]); o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([45]).".

Or. en

(32024R1991)

Motivazione

L'emendamento garantisce che le misure di ripristino negli ecosistemi urbani rimangano compatibili con la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche necessarie per la decarbonizzazione, l'elettrificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento

energetico. Fornisce una maggiore certezza del diritto ed evita restrizioni sproporzionate che incidono sui progetti essenziali per gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione.

Emendamento 761
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 undecies
	Articolo 10 - Modifiche della direttiva 2008/56/CE

Or. en

Emendamento 762
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Letizia Moratti, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1991
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 duodecies (nuovo)
	Il regolamento (UE) 2024/1991 è così modificato: all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma	***"2. Ai fini degli articoli 4 e 5, un deterioramento temporaneo dei tipi di habitat o degli habitat delle specie causati dai progetti infrastrutturali e di transizione energetica di cui al paragrafo 1, non è ritenuto un deterioramento significativo a condizione che esso sia rigorosamente limitato nel tempo e nello spazio, sia tecnicamente inevitabile e che***

del regolamento ***(UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano***.	***siano attuate adeguate misure di mitigazione e, se del caso, di ripristino al fine di garantire che le condizioni ambientali della zona interessata siano ripristinate entro un termine chiaramente definito senza compromettere il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al presente*** regolamento.".

Or. en

(32024R1991)

Motivazione

I progetti di transizione energetica e infrastrutturali possono causare impatti temporanei, localizzati e inevitabili durante la costruzione o la manutenzione. Tali impatti reversibili non dovrebbero essere trattati come un deterioramento significativo, a condizione che le misure di mitigazione o ripristino garantiscano la ripresa entro un termine definito e che gli obiettivi del regolamento non siano compromessi.

Emendamento 763
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 3 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 terdecies
	Articolo 11 - Modifiche della direttiva 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Or. en

Emendamento 764
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Massimiliano Salini, Wouter Beke, Aura Salla, Letizia Moratti

Proposta di direttiva
Articolo 3 terdecies (nuovo)
Direttiva 2008/56/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 terdecies (nuovo)
	La direttiva 2008/56/CE è così modificata: all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste: a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato; b) cause naturali; c) forza maggiore; d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero; e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata. ***Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a***	"1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste: a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato; b) cause naturali; c) casi di forza maggiore; d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale***, compresi i progetti infrastrutturali e di transizione energetica necessari per la generazione, la conversione, la trasmissione, lo stoccaggio e l'integrazione dell'energia nel sistema, tra cui le reti dell'energia elettrica, le infrastrutture del gas e dell'idrogeno, le infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio di energia e gli impianti di generazione che contribuiscono o forniscono sostegno alla transizione verso la neutralità climatica, nonché la connessione di tali infrastrutture alla rete,*** aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti***; f) progetti infrastrutturali o di transizione energetica volti ad agevolare il conseguimento della neutralità climatica, della resilienza e della sicurezza***. Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Or. en

(32008L0056)

Emendamento 765
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 3 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/31/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quaterdecies
	Procedura di rilascio delle autorizzazioni
	La direttiva 2009/31/CE è così modificata:
	è inserito il seguente articolo 6 bis (nuovo): "Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i siti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto non superino: a) 24 mesi per i nuovi siti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto; b) 12 mesi per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la riconversione dell'infrastruttura di stoccaggio CO_2 esistente. Proroghe eccezionali, della

durata massima di sei mesi, sono debitamente giustificate e limitate ai casi oggettivamente necessari. Gli Stati membri designano una sola autorità competente o un solo punto di contatto responsabile per l'agevolazione e il coordinamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono stabilire un momento dopo il quale le nuove informazioni ambientali non sono prese in considerazione dall'autorità competente ("data limite") nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0031-20181224)

Emendamento 766
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Angelika Niebler, Susana Solís Pérez, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 3 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quindecies
	Articolo 5 - Inserimento delle modifiche della direttiva 2009/147/CE

Or. en

Emendamento 767
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ***entro [due anni dall'adozione]***. Essi comunicano ***immediatamente*** alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva***, senza che tali misure possano imporre una modifica diretta o indiretta del loro mix energetico nazionale o pregiudicarne l'organizzazione amministrativa, le procedure nazionali di pianificazione territoriale o le competenze in materia di scelta tra diverse fonti energetiche, conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE***. Essi comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. fr

Emendamento 768
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dall'adozione***]***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***un anno dall'adozione] tranne per gli obblighi relativi all'istituzione di un portale digitale unico ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva entro*** due anni dall'adozione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

The amendment introduces a more ambitious transposition timeline in order to ensure the timely implementation of the Directive and to accelerate the deployment of energy infrastructure. Shortening the general deadline strengthens the effectiveness of the framework and provides a clearer signal for rapid administrative adaptation at national level. At the same time, a differentiated approach is maintained for more complex obligations, such as the establishment of a single digital portal, where additional time may be required for proper

implementation. This ensures that accelerated timelines remain realistic and do not compromise the quality or functionality of key administrative tools. The amendment therefore strikes a proportionate balance between urgency and feasibility, enhancing implementation while safeguarding effective and coherent application across Member States.

Emendamento 769
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***due anni*** dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***un anno*** dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 770
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva entra in vigore il ***ventesimo*** giorno ***successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	La presente direttiva entra in vigore il giorno ***della*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

The amendment accelerates the entry into force of the Directive in order to ensure that its provisions can take effect without delay. Given the urgency of scaling up renewable energy and grid infrastructure, immediate applicability is essential to avoid further postponements in implementation. Advancing the entry into force strengthens the overall effectiveness of the

Directive and provides an earlier legal basis for Member States to initiate necessary adjustments. It thereby supports a faster translation of legislative objectives into practical outcomes. The amendment is proportionate, as it does not alter substantive obligations but merely ensures their timely activation, contributing to a more rapid and efficient rollout of the measures envisaged.